SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 535 e 1016-A)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE OLIVA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di guerra (N. 535)

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, BARBARO, BONAFINI, CALEFFI, CARELLI, CERICA, CONTI, D'ALBORA, DE LUCA Luca, FIORE, FRANZINI, GRANATA, GRANZOTTO BASSO, MASSIMO LANCELLOTTI, LUSSU, PALERMO, PASQUALICCHIO, SIMONUCCI, TIBALDI, TOLLOY, VENDITTI e ZAMPIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1959

E

Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni di guerra (N. 1016)

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione che, a nome della 5^a Commissione permanente finanze e tesoro, viene sottoposta all'attenzione del Senato riguarda i due disegni di legge rispettivamente presentati:

1) il 22 maggio 1959 (Atto Senato n. 535) d'iniziativa dei senatori Angelilli, Barbaro, Bonafini, Caleffi, Carelli, Cerica, Conti, D'Albora, De Luca Luca, Fiore, Franzini, Granata, Granzotto Basso, Massimo Lancellotti, Lussu, Palermo, Pasqualicchio, Simonucci, Tibaldi, Tolloy, Venditti e Zampieri, intitolato « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di guerra »;

2) il 24 febbraio 1960 (Atto Senato numero 1016) del Ministro del bilancio e ad interim del tesoro (Tambroni) di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Zaccagnini), intitolato « Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni di guerra ».

* * *

Del primo disegno di legge va ricordato che esso parte dal dichiarato concetto di voler eliminare alcune « omissioni e sperequazioni » rimaste pur dopo le « notevoli provvidenze » della legge 26 luglio 1957, n. 616. In particolare, la relazione degli Onorevoli proponenti cita: l'ingiusta classificazione di alcune invalidità; la ingiusta proporzione tra l'assegno di cumulo di più infermità e l'effettiva gravità del male; l'assoluta necessità di cautelare gli invalidi di prima categoria contro eventuali aumenti del costo della vita.

In realtà, il disegno di legge Angelilli ed altri, dichiarandosi il risultato di un « accurato esame della materia, compiuto d'intesa colla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra », affronta anche molti altri argomenti, di portata anche notevolissima, sia per le questioni di principio che implicano, sia sotto il profilo finanziario, come appresso diremo.

Il disegno di legge governativo, invece, si annuncia col limitato proposito di rivedere « alcune norme » in relazione alle « lacune ed imperfezioni emerse dall'applicazione delle numerose leggi succedutesi nel tempo »: e conseguentemente la relazione premessavi espressamente dichiara: « è da escludere la possibilità di ulteriori miglioramenti per i pensionati, salvo qualche ritocco sulla base di quanto richiesto dalle Associazioni di categoria per situazioni del tutto particolari, tenuto conto che l'attuale situazione del bilancio impone di contenere la consistenza e la portata della nuova spesa da fronteggiare ».

Ciò premesso, e prima di passare a commentare ogni singolo articolo del testo modificato che la Commissione ha ritenuto di elaborare in sede referente per sottoporre la materia all'esame dell'Assemblea, il vostro relatore ritiene doveroso di dare conto di ciò che — dell'uno e dell'altro disegno di legge — la Commissione ha ritenuto di non accogliere o di accantonare.

* * *

Cominciamo dal disegno di legge Angelilli ed altri, omettendo naturalmente di accennare agli argomenti che verranno ripresi più avanti, nella illustrazione delle singole norme.

Gli articoli 2, 3 e 4, oltrechè per carenza assoluta di copertura (il disegno di legge omette infatti qualsiasi indicazione in proposito), non sono stati accolti perchè avrebbero comportato un mutamento radicale ed inammissibile dei principi che presiedono all'attuale legislazione pensionistica. Infatti l'articolo 2 (prima parte) avrebbe inteso concedere l'assegno integratore previsto dall'articolo 47 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche per i figli legittimati, concepiti (e successivamente riconosciuti come naturali) o adottati dopo l'evento bellico costituente l'origine della pensione. L'articolo 3 avrebbe voluto attribuire il diritto di pensione alla vedova anche quando non fosse cittadina italiana. L'articolo 4 infine avrebbe voluto escludere dalla decadenza del trattamento pensionistico coloro che, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbiano acquistata la cittadinanza straniera (natural-

mente perdendo quella italiana), come pure i minori, figli di italiani all'estero, che al compimento della maggiore età preferiscano la cittadinanza straniera a quella italiana.

Un cenno a parte merita la seconda parte dell'articolo 2, recante la proposta di concedere l'aumento integratore (di lire 48.000 annue) « anche per la moglie che non esplichi attività lavorative », in quanto la decisione negativa della Commissione fu invece prevalentemente ispirata da ragioni finanziarie e da connessi motivi di opportunità, ma non da un'opposizione di principio vera e propria.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, riguardanti tutti il ritocco delle Tabelle annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono stati pregiudizialmente accantonati dalla Commissione in vista della compilazione — proposta dal Governo, come a suo tempo si dirà — di un Testo unico della legislazione sulle pensioni di guerra. Sarà in quella sede che le Tabelle potranno essere utilmente riviste e ritoccate con criterio scientificamente obiettivo e perciò necessariamente totale e comparativo: mentre in questa sede i miglioramenti — isolati e marginali — anche se rispondenti ad equità nei singoli casi, rischierebbero di creare involontarie distorsioni nei confronti delle voci rimaste inalterate.

* * *

Del disegno di legge governativo la Commissione non ha accolto, od ha accantonate, le norme proposte coi seguenti articoli:

Artt. 6-7 — Col primo di detti articoli si proponeva l'estensione della legislazione sulle pensioni di guerra agli ex militari della Repubblica Sociale Italiana (esclusi quelli radiati dalle Forze Armate per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, o che avessero partecipato ad azioni di terrorismo e sevizie). Col secondo si proponeva l'estensione delle leggi assistenziali agli orfani ed ai congiunti degli ex militari suddetti, nonchè delle leggi sull'assunzione obbligatoria e sui trattamenti preferenziali ai mutilati ed invalidi della stessa categoria.

Nel merito, la Commissione non ebbe a manifestare (salvo che da parte di alcuni suoi membri) insuperabili opposizioni di principio, apprezzandosi anzi lo spirito di pacificazione che aveva animata la proposta del Governo e considerandosi, da un lato, il fatto che nessuna eccezione risultava sollevata dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, dall'altro la circostanza che la legge 3 aprile 1958, n. 467, ha già da tempo sancita l'estensione di detti benefici agli altoatesini che militavano nella Wermacht germanica, sicchè apparirebbe assurdo o quanto meno tardivo irrigidirsi ora proprio nei confronti degli ex militari della R.S.I.

Qualche perplessità fu tuttavia manifestata da alcuni membri della Commissione in ordine alla opportunità di arrivare fino all'estensione delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro: e ciò non solo per la preoccupazione delle innegabili difficoltà psicologiche connesse al reinserimento degli ex militari della R.S.I. ai posti di lavoro accanto ai mutilati ed invalidi delle Forze armate regolari, ma anche per il timore di provocare un ulteriore aumento del già gravissimo carico dell'Erario per assegni di incollocamento (vedasi appresso il commento all'articolo 7 del testo proposto della Commissione).

Su questi punti ancora controversi la Commissione non ebbe modo, peraltro, di giungere ad una conclusione perchè l'unanimità della stessa si trovò d'accordo nella proposta di accantonare l'argomento, nell'attesa che fosse preventivamente risolta in sede legislativa la questione (tuttora aperta) del trattamento economico da riconoscersi ai perseguitati dal fascismo, secondo le proposte del disegno di legge all'uopo presentato dagli onorevoli senatori Parri ed altri (Atto Senato n. 496).

A seguito di tale decisione, gli articoli 6 e 7 del disegno di legge del Governo non sono stati introdotti nel testo elaborato dalla Commissione: la quale peraltro ha ritenuto corretto di dover corrispondentemente accantonare la relativa copertura (presunta in lire 300 milioni annui), sottraendola dal « fondo speciale » di lire 3 miliardi inserito — a finanziamento dell'intero disegno di legge governativo — nel capitolo 538 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso, come si dirà nel commento all'articolo 37 del testo della Commissione.

Art. 8. — Anche questa norma è rimasta fuori dal testo della Commissione in quanto è risultato che il Senato si è già pronunciato favorevolmente sulla stessa materia approvando fin dal 2 dicembre 1959 il disegno di legge presentato il 16 ottobre 1958 (Atto Senato n. 167) dagli onorevoli senatori Angelilli, Barbaro, Carelli, De Luca Luca, Lussu e Palermo. Il provvedimento in parola trovasi ora all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 1798).

Art. 10. — Nella relazione premessa al disegno di legge governativo è chiaramente esposto l'intento di questa norma, tendente a limitare la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, revocandola agli invalidi ricoverati in luoghi di cura, e devolvendola per quattro quinti all'Istituto ospitante nel caso di ricovero rieducativo o assistenziale. La stessa relazione peraltro riconosce che, attraverso il succedersi delle varie leggi, l'indennità di accompagnamento si è sempre più staccata dalle sue finalità di origine, per assumere invece la veste e la funzione di un « vantaggio economico alla categoria dei grandi invalidi ».

Considerata pertanto l'accorata reazione della categoria interessata all'annuncio della misura limitatrice proposta dal Governo, ed avuto l'assenso del Governo stesso, la Commissione ha ritenuto di non accogliere nel proprio testo l'articolo 10 del progetto in esame.

Art. 23. — Per analoghe ragioni è rimasto fuori dal testo della Commissione l'articolo 23 del disegno di legge del Governo, il quale — a modifica di una prassi ormai generalmente praticata dagli uffici — propone che l'assegno « supplementare » e l'assegno « speciale temporaneo » (rispettivamente: articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263, ed articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 530) non siano più corrisposti, alle vedove ed agli orfani ammessi a riversibilità, nella intera misura di legge, bensì in misura cor-

rispondente alla percentuale di riversibilità spettante a ciascun interessato (da un terzo a tre quarti della pensione già goduta dal defunto rispettivo marito e padre). Anche in questo caso, considerato il non certo eccessivo trattamento economico delle vedove e degli orfani degli invalidi defunti, il Governo ha aderito alla soppressione.

* * *

E veniamo all'esame del testo elaborato dalla Commissione.

Preme anzitutto al relatore spiegare il motivo dell'ampio rimaneggiamento dei testi originari (i due disegni di legge già citati) e della loro numerazione. Tale motivo è stato dato, principalmente, dalla necessità di fondere due testi di diversa provenienza e di diversa mano, anche sotto il profilo della tecnica legislativa.

Si è pertanto adottato il criterio di riunire nella parte iniziale (articoli 1-24) tutti gli articoli direttamente riferibili agli articoli della legge fondamentale sulle pensioni di guerra (la legge 10 agosto 1950 n. 648), ordinandoli — di massima — nella stessa successione degli articoli modificati o sostituiti della legge suddetta.

Dall'articolo 25 al 31 trattasi invece di norme recanti modificazioni ad altre leggi o nuovi benefici attualmente non previsti: tra questi, di grande importanza l'articolo 25 (estensione dell'assistenza psichiatrica ai dementi civili) e l'articolo 28, istitutivo dell'assegno integrativo a favore della 1^a, 2^a e 3^a categoria di invalidi.

Infine, dall'articolo 32 al 39 sono riunite le « Norme finali e transitorie », tra cui importantissimi — l'articolo 37 sulla copertura finanziaria e l'articolo 38 sulla delega al Governo per l'emanazione di un testo unico.

Sui singoli articoli va osservato quanto segue:

Art. 1. — (Opzione)

L'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione tratta la materia considerata dall'articolo 5 del disegno di legge proposto dal

Governo (Atto Senato n. 1016), e sanziona alcune modifiche all'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, riguardante la facoltà attualmente riconosciuta agli invalidi (od ai congiunti dei morti) di optare fra il trattamento pensionistico di guerra e la indennità infortunistica eventualmente dovuta (sia a titolo d'assicurazione obbligatoria, sia a titolo contrattuale) per lo stesso fatto che ha provocata l'invalidità o la morte.

Tale facoltà d'opzione è però attualmente limitata, nel senso che — una volta scelta la indennità infortunistica — l'opzione è ritenuta irretrattabile (primo comma del citato articolo 12).

Intendendo liberalizzare l'istituto, il disegno di legge governativo propose che fosse ammesso ad optare per il trattamento pensionistico di guerra (in quanto — ovviamente — più favorevole) anche chi avesse già conseguito per lo stesso fatto di guerra « un qualsiasi altro indennizzo » a condizione però che la dichiarazione di opzione venisse resa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

La Commissione, ritenendo equo il criterio di liberalizzazione proposto dal Governo, suggerisce al Senato di applicarlo con piena aderenza al principio di equità che lo ha ispirato, estendendo cioè la norma a tutti i casi — anche futuri — in cui, successivamente all'opzione già esercitata, intervengano nuove provvidenze legislative le quali (come nel caso della legge di cui ci occupiamo) rendano il trattamento pensionistico di guerra più favorevole di quello infortunistico per il quale si sia precedentemente optato.

Tale nuova opzione, dovendosi intendere eccezionale rispetto alla normale irretrattabilità della opzione precedente, dovrà essere esercitata — per evidenti ragioni di buon ordine amministrativo — entro un termine perentorio, anche se ragionevolmente largo, che si propone in un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme che abbiano determinata la maggiore appetibilità del trattamento pensionistico di guerra.

In conseguenza di quanto sopra la Commissione ha ritenuto altresì di dover suggerire la modifica del primo periodo del secondo comma del richiamato articolo 12, allo scopo di rendere applicabile tale comma (come pure il seguente) anche all'ipotesi, testè illustrata, della seconda opzione.

Inoltre, si è ritenuto di suggerire un ultimo comma per chiarire che la dichiarazione di opzione va allegata in copia autentica alla domanda di pensione che l'optante dovrà produrre secondo le modalità consuete.

È prevedibile per l'applicazione di questa norma un maggior onere annuo per l'Erario di lire 150 milioni circa.

Art. 2. — (Assegno di cura t.b.c.)

Con il suo articolo 2 la Commissione ha integralmente accolta — consenziente il Governo — la proposta formulata dall'articolo 9 del disegno di legge Angelilli ed altri (Atto Senato n. 535) per una limitata correzione dell'articolo 30 della citata legge n. 648, nel senso di differenziare rispetto alle categorie seguenti (3^a, 4^a e 5^a), che continueranno a goderne nella misura di lire 84.000 annue, l'assegno di cura spettante agli invalidi riconosciuti ascrivibili alla 2^a categoria (e precisamente alla voce n. 8) della Tabella A annessa alla citata legge. Per tale categoria si propone appunto l'aumento a lire 96.000 annue.

Si tratta di 1.000 lire mensili in più, che vengono riconosciute agli affetti da malattia tubercolare (o sospetta tale), i quali d'altra parte non godano già di assegno di superinvalidità. Si stima che circa 11.000 siano gli invalidi aventi titolo a tale miglioramento economico: il che comporterà quindi un maggior onere annuo per l'Erario di lire 132.000.000 circa, agevolmente sopportabile anche per l'esercizio in corso coi fondi di copertura di cui si parlerà in appresso.

Art. 3. — (Trattenuta di cura ospedaliera)

L'articolo 3 del testo della Commissione corrisponde alla materia trattata nella prima parte dell'articolo 9 del disegno di legge governativo, di cui peraltro non si è ritenuto di accogliere se non l'opportuna correzione

dei richiami legislativi contenuti nell'attuale articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, tenendo conto della diversa disciplina data dagli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, alle materie già trattate — rispettivamente — dagli articoli 29 e 28 (primo comma) della citata legge n. 648.

Il primo comma della proposta governativa proponeva inoltre di determinare nella misura fissa di 1/4 la trattenuta da operarsi sugli assegni pensionistici nel caso in cui l'invalido fruisse di cura ospedaliera a mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) o di altre Amministrazioni. Attualmente tale trattenuta è bensì prevista, però in misura elastica, cioè fino al massimo di 1/4, a seconda delle spese di cura e delle condizioni di famiglia del ricoverato, a giudizio equitativo della suddetta Opera nazionale.

Alla Commissione sembra opportuno conservare tale elasticità, più adatta a graduare il sacrificio dei singoli invalidi, specie dei più bisognosi: anche se si rende conto del fatto che, generalmente, le trattenute si riducono a somme talmente ... simboliche da far pensare che converrebbe addirittura abolirle, per risparmiare all'O.N.I.G. (e agli uffici provinciali del Tesoro, che debbono materialmente operare le trattenute stabilite dall'O.N.I.G. e distribuirne gli importi alle Amministrazioni ricoveranti) adempimenti burocratici e contabili forse più dispendiosi dello stesso ricavo lordo delle trattenute in parola.

Quanto al secondo comma, con cui il disegno di legge governativo proporrebbe di diminuire da 1/3 ad 1/4 la analoga trattenuta prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175, in caso di ricovero di dementi per causa di guerra, la Commissione ritiene opportuno lasciare ferma la disposizione vigente, e ciò principalmente per ragioni di copertura. La riduzione della trattenuta da 1/3 ad 1/4 diminuirebbe infatti nella stessa proporzione i ricuperi dell'Erario sulla spesa complessiva che esso sopporta per corrispondere alle Amministrazioni provinciali le rette di ricovero dei dementi di guerra; e ciò sarebbe tanto più grave nel momento in cui.

per l'estensione del ricovero ai dementi civili (come si dirà più avanti a proposito dell'articolo 25), l'onere dell'Erario dovrà presumibilmente aumentare di circa 350 milioni annui.

Va da ultimo avvertito che sia il progetto governativo sia il testo della Commissione sopprimono dal nuovo articolo 32 della legge n. 648 (il quale risulterà completamente sostituito) il secondo comma attuale che recita: «È escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'articolo 46».

La soppressione si spiega con la superfluità della norma. Appare infatti inutile indicare expressis verbis ciò che è « escluso » quando la norma principale (al primo comma) già precisa ciò che invece va « compreso » nel computo degli assegni soggetti a trattenuta per cura ospedaliera. Vedasi tuttavia in proposito il successivo articolo 28 del testo della Commissione, che propone di sottoporre a ritenuta anche gli « assegni integrativi » di nuova istituzione.

Artt. 4-5-6. — (Assegno di previdenza)

Gli articoli 4, 5 e 6 del testo proposto dalla Commissione corrispondono alla materia considerata dall'articolo 14 del disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1016), che peraltro si è ritenuto opportuno ordinare diversamente.

Anzitutto, nell'articolo 4 si è inteso comprendere tutto quanto direttamente riferibile alla modifica dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, che a sua volta aveva modificato l'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648. La Commissione, per maggior chiarezza legislativa, propone che l'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, anzichè essere parzialmente modificato (come proposto dal Governo) sia interamente abrogato; e che l'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sia totalmente sostituito col testo suggerito dall'articolo 4 della Commissione, derivante dalla prima parte dell'articolo 14 del disegno di legge governativo, con l'aggiunta dei commi penultimo ed ultimo dell'originario articolo 41 della legge n. 648, commi che an-

che l'articolo 1 della legge n. 616 aveva conservati e assorbiti.

E passiamo ad esaminare i singoli commi del nuovo testo che si propone per l'articolo 41 della legge n. 648.

Sulla ratio legis del primo comma la Commissione non può che riferirsi alla relazione governativa (pag. 7), laddove essa lamenta che l'assegno di previdenza possa essere oggi conseguito da persone fornite di redditi anche notevoli, ma sfuggenti — di diritto o di fatto — all'applicazione dell'imposta complementare, così da rendere praticamente inoperante la limitazione attualmente vigente, secondo cui l'assegno di previdenza è escluso per chi goda di un reddito complessivo « accertato ai fini dell'imposta complementare » di almeno L. 300.000 annue.

Le conseguenze allarmanti di tale stato di cose possono agevolmente dedursi dal seguente specchio, che dimostra quale sia stato (e sia tuttora) il vertiginoso ed innaturale aumento dell'onere dello Stato per questa voce di spesa. Esso indica l'ammontare dei maggiori impegni di spesa annua assunti dallo Stato per effetto dei nuovi assegni di previdenza concessi in ciascun mese dei due esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 (le cifre comprendono anche gli assegni ai congiunti, di cui si dirà appresso, articolo 5).

1958

Luglio .						L.	730.902.000
Agosto						>>	599.179.000
Settembr	e			,		>>	689.336 000
Ottobre						>>	2.107.971.000
Novembr	e					>>	2.134.961.000
Dicembre)					>>	1.385.182.000
1959							
						_	1 501 501 000
Gennaio	•	٠	٠	٠	•	L.	1.731.791.000
Febbraic						>>	1.006.252.000
Marzo.					,	»	117.543.000
Aprile.						>>	473.284.000
Maggio					a	>>	1.010.386.000
Giugno		,		,	٠.	>>	884.887.000

L.

12.871.674.000

Totale Eserc. 1958-59

1959

Luglio	,		L.	
Agosto .			>>	95.330,000
$\mathbf{Settembre}$			>>	1.245.697.000
Ottobre .			>>	1.323.747.000
Novembre			>>	2.215.678.000
${\bf Dicembre}$			>>	914.864.000
060				

1960

Gennaio			L.	453.137.000
Febbraio			>>	397.817.000
Marzo.			»	264.369.000
Aprile,			>>	281.201.208
Maggio			»	335.219.000
Giugno			≫ .	187.403.000
			-	

Totale Eserc. 1959-60 L. 7.714.462.208

Totale Generale

1-7-1958 - 30-6-1960 L. 20,586.136.208

Increm. medio mens. L. 857.755.675

Per riparare a tale pericolosa frana, il Governo ritenne opportuno di proporre che dall'assegno di previdenza venissero esclusi anche coloro che, seppure non accertati agli effetti dell'imposta complementare, risultassero però dotati di almeno 300 mila lire annue complessive di « redditi imponibili ai fini delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e sui redditi agrari ».

La Commissione, dopo ampia disamina, ha deciso di sviluppare e perfezionare le proposte del Governo, elevando — in primo luogo — a lire 600.000 annue il coacervo dei redditi propri dell'interessato, oltre il quale la concessione dell'assegno dovrà essere esclusa. Ben s'intende, però, che detta cifra di reddito dovrà intendersi al lordo di qualsiasi imposta, franchigia, quota esente, eccetera in modo da evitare qualsiasi incertezza o disparità resa possibile dall'attuale riferimento al reddito « accertato » ai fini dell'imposta complementare.

La Commissione ha peraltro accolto il suggerimento di escludere dal computo del coacervo l'importo del trattamento pensionistico di guerra (facendo all'uopo riferimento alla

lettera c) dell'articolo 134 del testo unico sulle imposte dirette), essendo evidente che — da un lato — tale trattamento non può essere considerato concettualmente un vero e proprio « reddito », mentre — d'altro lato — corrispondendo un miglior trattamento di pensione ad un maggior danno o ad una maggior invalidità, sarebbe stato assurdo che la concessione dell'assegno di previdenza diventasse più difficile proprio per i più danneggiati e che, al limite delle ipotesi, fosse proprio, e solo, l'ammontare del trattamento pensionistico a determinare l'esclusione dall'assegno.

Null'altro da dire sul primo comma dell'articolo in esame se non per avvertire che la espressione di « redditi propri » è stata usata per esprimere il concetto che, nella concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi, si tien conto soltanto dei loro propri redditi: mentre (come si vedrà a proposito dell'articolo 5) nella concessione dell'assegno di previdenza ai congiunti si dovrà tener conto — agli effetti del coacervo — non solo dei loro redditi, ma anche di quelli propri dei familiari conviventi. È poi appena il caso di avvertire che la dizione di redditi propri non esclude nè i redditi derivanti da un bene comune ad altri, nè quelli conseguenti ad un'attività sociale di qualunque tipo, ovviamente per la quota spettante all'interessato.

Il primo comma, infine, conferma l'importo dell'assegno di previdenza in lire 144.000 annue, così come fissato dalla legge 26 luglio 1957, n. 616, a modifica dell'articolo 41 della più volte citata legge n. 648, che lo determinava inizialmente in lire 72.000 annue.

Il secondo comma del nuovo testo in esame riproduce sostanzialmente il secondo comma dell'antico articolo 41 della legge n. 648 (comma che anche la legge n. 616 aveva conservato), abrogandosi peraltro la limitazione prevista dall'ultima proposizione del comma stesso: ammettendosi cioè che l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro possa derivare da qualunque causa, e non soltanto (come oggi è previsto) da « altre infermità che per se stesse o congiuntamente a quella di guerra risultino ascrivibili alla 1° categoria della annessa tabella A».

L'attuale limitazione, per comune esperienza, ha dato luogo a non pochi inconvenienti di applicazione, dato che essa cozzava spesso contro l'evidenza di una totale inabilità, dovuta però a concause non sempre ascrivibili alla 1º categoria. Alla Commissione è perciò parso equo ricondurre l'istituto della « inabilità » ad una obbiettività più reale che formale (fermo beninteso il requisito della totalità), anche se ciò — ovviamente — potrà condurre a qualche maggior larghezza nella applicazione dell'istituto.

A questo punto il relatore si fa dovere di avvertire che la Commissione ha ritenuto di non riprodurre nel suo testo la norma già scritta all'ultimo comma dell'articolo 41 della legge n. 648, e ripetuta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616. Tale norma suonava testualmente così: « Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente »

Va chiarito in proposito che la Commissione consiglia l'abolizione della norma non perchè pensi che l'assegno di previdenza non debba concedersi nel caso e per il periodo di inabilità temporanea, ma — tutt'al contrario - perchè giudica talmente ovvia e conseguente la concessione dell'assegno anche agli inabili temporanei, da far ritenere superfluo la formulazione stessa di una norma ad hoc. Perchè tuttavia non sorga equivoco, il relatore qui conferma l'intento della Commissione: che cioè l'assegno di previdenza sia dovuto, anche prima del compimento del 55º o 60° anno di età (rispettivamente per i mutilati ed invalidi dalla 2ª alla 4ª e dalla 5ª all'8ª categoria), in tutti i casi di totale inabilità, anche temporanea, all'unica condizione che la inabilità sia constatata nei modi di legge.

È ovvio che, se l'inabilità verrà a cessare, anche l'assegno di previdenza dovrà essere revocato, come in ogni caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione. Ma dei casi e della procedura di revoca si parlerà appresso, a proposito dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione.

Passando all'esame del terzo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 41 della legge n. 648, va osservato che si tratta di

norma del tutto nuova, la quale fissa il criterio che il reddito complessivo, cui sarà condizionata la concessione o meno dell'assegno di previdenza, debba essere determinato sulla base di pubbliche certificazioni fiscali o di dichiarazioni rilasciate dalle amministrazioni, anche private, che provvedono alla corresponsione di stipendi, salari, pensioni, rendite, eccetera: col che si esclude, implicitamente, ogni discrezionalità degli organi erogatori (uffici provinciali del Tesoro) nel valutare il coacervo dei redditi.

Sembra peraltro necessario al vostro relatore di precisare che alla Pubblica Amministrazione non potrà essere negato, neppure in questo caso, il potere-dovere di indagare sulla esistenza di altri redditi oltre quelli documentati, non potendosi ovviamente supporre che la reticenza degli interessati possa costituire arma legittima per frodare lo spirito e la lettera della legge.

I commi quarto e quinto del nuovo testo proposto dalla Commissione derivano direttamente dall'articolo 14 del disegno di legge governativo (2º e 3º comma), e non necessitano di particolare illustrazione, trattandosi di norme applicative, conseguenziali ai concetti già sopra illustrati.

Altrettanto dicasi per il sesto comma, che riguarda gli aventi diritto residenti all'estero. È evidente che nei loro confronti non appare possibile prevedere che la certificazione dei redditi sia fornita nello stesso modo previsto per i residenti sul territorio nazionale.

La Commissione aderisce perciò alla soluzione proposta dal Governo, consistente:

1) nell'affidare in via eccezionale al Ministero del tesoro (anzichè agli Uffici provinciali del Tesoro) l'emissione del decreto concessivo dell'assegno, e quindi — implicitamente — il preventivo controllo della documentazione relativa;

2) nel prevedere la possibilità di comprovare le prescritte condizioni economiche « anche » a mezzo di dichiarazioni consolari, le quali — logicamente — saranno più informative che certificanti, dovendosi riferire alla esistenza o meno di redditi non sempre e non necessariamente soggetti ad accertamenti ed imposizioni fiscali nel Paese estero

di residenza degli interessati. (È ovvio che, per i redditi eventualmente prodotti o percetti sul territorio nazionale, i residenti all'estero saranno tenuti a fornire la documentazione prescritta nei modi di cui ai precedenti commi, ferma la competenza del Ministero per l'esame delle condizioni complessive e per l'emissione del decreto).

Con queste premesse, è chiaro che il testo proposto dalla Commissione non può che essere pressochè identico a quello del disegno di legge governativo (comma 7° dell'articolo 14), da cui si distacca solo formalmente, in quanto si è ritenuto di dover fare espressa menzione della deroga all'articolo 9 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544, con cui venne decentrata agli Uffici provinciali del tesoro — tra l'altro — l'emissione dei decreti concessivi degli assegni di previdenza. Si tratta, infatti, di un caso (sia pure eccezionale) di riaccentramento.

Resta da osservare, per concludere l'esame dell'articolo 4, che — nel silenzio del nuovo testo proposto per l'articolo 41 della legge n. 648 — dovrà intendersi soppressa anche la norma introdotta dall'abrogando articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, secondo cui — attualmente — l'assegno di previdenza « può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno ».

Si tratta di un correttivo dimostratosi praticamente inefficace, e d'altronde tale da esporre troppo facilmente gli organi erogatori all'accusa di eccesso di potere: sicchè la Commissione è stata dell'avviso di abolire la facoltà di tale riduzione, accettando invece il principio della indivisibilità e irriducibilità dell'assegno, in considerazione delle sue finalità chiaramente assistenziali.

* * *

L'articolo 5 proposto dalla Commissione risulta dalla rielaborazione di due commi (4° e 6°) dell'articolo 14 e dell'intero articolo 17 del disegno di legge governativo. Motivo di questo avvicinamento: il comune riferimento alla disciplina della estensione dell'assegno di previdenza alle *vedove* ed ai *genitori* in possesso di pensione di guerra (articoli 56 e 72 della citata legge n, 648).

Il nuovo testo estende, anzitutto, a queste due categorie di beneficiari le norme proposte con il precedente articolo 4: per aver diritto all'assegno le vedove ed i genitori dovranno avere, cioè, redditi lordi complessivamente non superiori a lire 600.000, certificati e comprovati nel modo stesso previsto per gli invalidi e mutilati, colla differenza però che nel coacervo dei redditi dovranno comprendersi anche i redditi propri dei familiari conviventi, non potendosi — diversamente — constatare la realtà di quello « stato di bisogno » al quale i predetti articoli 56 e 72 condizionano espressamente la concessione dell'assegno di previdenza alle vedove ed ai genitori.

Si è invece ritenuto opportuno, per amore di speditezza e per prevenire altresì la litigiosità conseguente a pretesi o reali errori di valutazione, aderire anche qui alla proposta del Governo per quanto riguarda l'abolizione della facoltà, attualmente vigente, di ridurre « congruamente » fino alla metà l'importo dell'assegno « nei casi di minor bisogno ».

Si è infine aderito alla proposta del Governo di estendere il trattamento dell'assegno di previdenza alle vedove assimilate (vedi articolo 56, ultimo comma, della legge n. 648 e articolo 16 del disegno di legge governativo), ai genitori assimilati (vedi articolo 75 della legge n. 648 e articolo 19 del disegno di legge governativo), nonchè alle vedove fruenti del trattamento di reversibilità: a proposito delle quali ultime va detto che, mentre il Governo proponeva di limitare la corresponsione dell'assegno ad una quota percentuale corrispondente a quella stabilita per il trattamento di riversibilità, la Commissione ha ritenuto di dover proporre anche per questo caso la corresponsione dell'intero assegno, in obbedienza alla natura indivisibile ed alle finalità assistenziali dell'assegno stesso, quali chiaramente saranno per risultare dall'approvazione delle norme precedentemente illustrate,

In proposito gioverà anche tener presente che alle vedove ed ai genitori l'assegno di previdenza viene corrisposto in misura assai più modesta di quella riservata ai mutilati ed invalidi viventi, e precisamente in annue lire 42.000 anzichè lire 144.000. Si tratta di somma obbiettivamente assai modesta (quanto meno per gli scopi che si prefigge), e perciò non sarebbe davvero pensabile conservarne la riducibilità, mentre anzi pende alla Camera dei deputati la proposta di aumentarne l'importo.

* * *

E passiamo infine all'articolo 6 del testo della Commissione, corrispondente all'ultima parte dell'articolo 14 del disegno di legge governativo. Esso prevede i casi e le modalità per la revoca dell'assegno di previdenza (ciò che non è previsto dall'attuale legislazione), e pertanto la Commissione non può che condividere il parere che si tratti di norme necessarie.

È chiaro, beninteso, che l'assegno di previdenza — una volta concesso — dovrà intendersi concesso per tutta l'esistenza del beneficiario, semprechè tuttavia non abbia a cessare la sua totale inabilità temporanea o non vengano a modificarsi in meglio le sue condizioni economiche: del che (secondo la proposto del disegno di legge governativo) egli avrà l'obbligo d'avvertire il competente Ufficio provinciale del tesoro. Ogni anno, inoltre, dovrà essere da lui rilasciata una speciale dichiarazione, « attestante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza »

Le disposizioni di cui sopra saranno applicabili non solo agli assegni di previdenza concessi direttamente ai mutilati ed invalidi di guerra, ma anche a quelli spettanti — giusta quanto detto a proposito del precedente articolo 5 — alle vedove ed ai genitori di cui agli articoli 56 e 72 della citata legge n. 648.

All'ultimo comma, poi, è affermato l'ovvio principio che « i titolari di più pensioni possono conseguire *un solo* assegno di previdenza », naturalmente « nella misura più favorevole ».

Art. 7. — (Incollocabilità e incollocamento)

Il testo della Commissione riprende ed unifica la materia trattata dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge governativo, il primo dei

quali trova riscontro altresì nell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa Angelilli ed altri (Atto Senato n. 535).

Si tratta, in sostanza, di un riordinamento dell'articolo 44 della citata legge n. 648, il quale tratta — attualmente — sia l'istituto della incollocabilità sia quello dell'assegno di incollocamento.

La Commissione accetta il suggerimento governativo di assegnare ad articoli separati la disciplina dei due istituti. Però, in omaggio ad una più precisa tecnica legislativa, ritiene opportuno proporre la sostituzione dell'attuale unico articolo 44 della legge n. 648 con due articoli, il primo dei quali — articolo 44 — tratterà della incollocabilità, mentre il secondo — articolo 44-bis — disciplinerà l'assegno di incollocamento. Provvederanno poi i compilatori dell'auspicato testo unico (di cui parleremo sul finire di questa relazione) a rifondere e numerare più razionalmente la materia.

* * *

Col nuovo articolo 44 del testo della Commissione viene sostanzialmente accettato (salvo quanto si dirà appresso) il testo dell'articolo 11 del disegno di legge governativo. Rispetto all'attuale articolo 44 la novità sostanziale consiste nella più chiara disciplina dei controlli sanitari prescritti per il riconoscimento obiettivo della «incollocabilità». Vi era infatti (e vi è tuttora) una disputa continua sulla competenza a pronunciarsi in argomento, e sugli effetti di tale pronuncia. Il disegno di legge Angelilli, all'articolo 1, proponeva che il Ministro del tesoro dovesse attenersi esclusivamente al giudizio dell'Ufficiale sanitario e del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375. Il disegno di legge governativo preoccupava invece dell'indispensabile coordinamento con le ordinarie Commissioni mediche per le pensioni di guerra, e proponeva che un membro di esse facesse parte del Collegio medico provinciale sopra citato.

La Commissione accetta la proposta di tale inserzione, però « esclusivamente » agli effetti del giudizio sulla incollocabilità degli invalidi: restando quindi ben chiaro che, in

tal modo, la competenza a giudicare della incollocabilità resterà definitivamente ed esclusivamente attribuita ai Collegi medici provinciali, senza che — peraltro — il giudizio di incollocabilità così pronunciato possa in alcun modo ed in alcun momento vincolare o limitare la libertà di giudizio delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra nelle materie e per gli effetti ad esse riservate.

Ciò premesso, basterà dire che il testo della Commissione corrisponde quasi letteralmente a quello proposto dal Governo all'articolo 11 del suo disegno di legge, con l'aggiunta di un comma (il terzo del nuovo articolo 44 proposto dalla Commissione) derivante da analoga disposizione proposta dal disegno di legge Angelilli ed altri all'articolo 1, riguardante la procedura di liquidazione del trattamento di incollocabilità, tramite la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

* * *

Il nuovo aticolo 44-bis assorbe la materia trattata dall'articolo 12 del disegno di legge governativo, tranne per quanto riguarda la disciplina degli assegni di incollocamento liquidati in base al regime vigente. La norma relativa è stata trasferita (nel testo della Commissione) all'art. 36, tra le « Norme finali e transitorie »: e ne parleremo in appresso.

Secondo le nuove norme che vengono proposte dal Governo, l'assegno di incollocamento non verrà più concesso indiscriminatamente - come oggi avviene - agli incollocati di età inferiore ai 60 anni, qualunque sia la categoria pensionistica a cui appartengano tra la 2a e l'8a (La 1a, com'è noto, ne è esclusa in quanto — nei suoi confronti — la incollocabilità degli appartenenti per totale mancanza di capacità lavorativa è riconosciuta e compensata con la misura stessa dell'assegno di pensione). Con la nuova disciplina, gli ascritti alla 2ª, 3ª e 4ª categoria cesseranno dal fruire dell'assegno di incollocamento a 55 anni. in quanto — al compimento di tale età essi avranno diritto a percepire, invece, l'assegno di previdenza, che è di uguale importo (lire 144.000 annue).

In ogni caso, poi, la concessione dell'assegno di incollocamento sarà subordinata anche alla sussistenza di condizioni economiche analoghe a quelle che condizioneranno, secondo l'emananza legge, la concessione dell'assegno di previdenza.

È questa una conclusione a cui la Commissione è giunta non senza discussioni e dissensi, sostenendosi da parte di una qualificata minoranza la tesi del tutto opposta, che cioè l'assegno di incollocamento dovesse continuare ad essere, come ora, corrisposto a tutti gli incollocati, indipendentemente dalle loro più o meno floride condizioni economiche. A sostegno di questa opposta tesi è dovere del relatore ricordare i principali argomenti invocati dai suoi sostenitori: 1) l'assegno di incollocamento è destinato a compensare, almeno in parte, il danno del mancato collocamento obbligatorio; quindi, come il collocamento obbligatorio è garantito ai mutilati ed invalidi senza discriminazione economica, così senza discriminazione economica deve essere corrisposto l'assegno di incollocamento; 2) poichè è già attualmente previsto che, per godere del collocamento obbligatorio, gli invalidi si debbano iscrivere nelle liste di disoccupazione, e poichè tale iscrizione non è concessa se non a chi sia sprovvisto di altro lavoro o di altri mezzi di sussistenza, è inutile introdurre nuove norme limitative essendo sufficiente a dimostrare lo stato di bisogno il fatto stesso dell'ottenuta iscrizione nelle liste di disoccupazione.

Fu agevole alla maggioranza della Commissione rilevare l'intima contraddizione tra i due argomenti. Se infatti si ammette che nel concetto di « iscritto alle liste di disoccupazione » sia implicito il requisito di una reale insufficienza economica, come può sostenersi d'altro canto che l'assegno di incollocamento debba invece concedersi indiscriminatamente tanto a chi abbia, come a chi non abbia redditi sufficienti per vivere?

Il fatto è che, per comune esperienza, mai le liste di disoccupazione sono state (nè mai alcuno ha preteso che fossero) uno strumento di valutazione economica, tale da poter attestare e garantire una veridica situazione di bisogno degli iscritti. Men che meno una così delicata funzione sarebbe loro riconoscibile nei confronti specifici dei mutilati ed invalidi di guerra che chiedano l'iscrizione nelle liste per avere titolo al collocamento obbligatorio: da quale collocatore potrebbe infatti pretendersi che rifiutasse loro l'iscrizione, in base ad una propria personale indagine, quasi certamente incompleta e largamente presuntiva?

È parso inoltre, alla maggioranza della Commissione, inopportuno e dannoso agli stessi mutilati ed invalidi l'insistere troppo sulla necessità di una rigida correlazione tra stato di bisogno ed iscrizione nelle liste di disoccupazione. Si consenta pure che i mutilati e gli invalidi accedano senza troppe remore alle liste di disoccupazione, e quindi alla possibilità di un collocamento obbligatorio. Ove però il collocamento non venga conseguito, non si pretenda che sia lo Stato a farsi carico delle inadempienze altrui, se non a favore di chi sia veramente bisognoso, escludendo invece chi risulti già fornito — oltrechè del trattamento pensionistico — anche di redditi proprii sufficienti a garantirgli la sussistenza.

E questa appunto è stata la conclusione finale — anche se non unanime — della Commissione, giustamente preoccupata altresì di frenare il vertiginoso ritmo di aumento verificatosi, durante gli ultimi due esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, nelle erogazioni dell'Erario per corresponsione di assegni di incollocamento. Lo specchietto seguente ne può dare la dimostrazione, indicando i nuovi impegni di spesa (riferiti ad anno) assunti in ciascun mese dei due esercizi, per accoglimento di nuove domande di assegno:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	esercizio	1958-59	esercizio 1959-60	
Mese	impegni	domande accolte	impegni	domande accolte
	(Lire)		(Lire)	
Luglio	642.240.000	4.460	489.600.000	3.400
Agosto	1.105.920.000	7.680	748.800.000	5,200
Settembre	887.040.000	6.160	720,000,000	5.000
Ottobre	1.113.120.000	7.730	947.520.000	6.580
Novembre	1.230.912.000	8.548	758.880.000	5.270
Dicembre	1.098.144.000	7.626	853,920.000	5.930
Gennaio	676.800.000	4.700	852,480,000	5.920
Febbraio	907.200.000	6.300	790.848.000	5.492
Marzo	576.000.000	4.000	1.016.064.000	7.056
Aprile	1,353,600,000	9,400	1.102.464.000	7.656
Maggio	1.761.984.000	12.236	1.198.656.000	8.324
Giugno	993.600.000	6.900	1.066.176.000	7.404
Cotali	12.346.560.000	85.740	10.545.408.000	73.232
Media mensile	1.028.880.000		878.783.400	

È evidente che una così imponente emorragia non può trovare giustificazione nella situazione di fatto dell'economia italiana, che presenta — se mai — una progressiva diminuzione, non un aumento della disoccupazione in generale. È quindi presumibile che l'assegno di incollocamento venga richiesto da un numero sempre maggiore di invalidi e mutilati non tanto per il fatto doloroso di una vera e propria disoccupazione involontaria, ma per una inesatta valutazione del fenomeno dell'incollocamento, che tende sempre più ad estendersi dal campo della non occupazione a tutti i casi di occupazione non dipendente. Così, insensibilmente, tutte le varie figure di lavoratori indipendenti, o di piccoli proprietari, o di congiunti collaboratori di imprese famigliari — sia pure modeste — tendono a slittare verso le liste di disoccupazione, non tanto per la ricerca di un lavoro quanto per l'acquisizione del titolo di « incollocato » anche se, caso per caso, non si tratta affatto di elementi economicamente inattivi ed in cerca di lavoro.

Accettabile dunque è apparso alla Commissione il criterio che anche gli « incollocati » debbano sottoporsi al controllo dei redditi (così come i beneficiari degli assegni di previdenza) in modo da escludere l'obbligo dello Stato per tutti coloro i quali, pur figurando materialmente « incollocati », risultino tuttavia forniti di reddti ragionevolmente sufficienti.

A tale scopo la Commissione presenta all'Assemblea, per il nuovo articolo 44-bis della legge n. 648, un testo che — al primo comma — ripete sostanzialmente la norma suggerita con l'articolo 4 già precedentemente illustrato. Propone cioè che l'assegno di incollocamento non sia concesso a chi risulti possedere redditi proprii complessivamente superiori a lire 600.000 annue, escluso dal computo il trattamento pensionistico di guerra.

Non staremo qui a ripetere ciò che in proposito è già stato detto precedentemente, nè a rilevare nuovamente le differenze tra la soluzione proposta dal Governo e quella adottata dalla Commissione. Accenneremo invece

brevemente al contenuto dei commi successivi.

Il secondo comma che si propone per il nuovo articolo 44-bis conferma l'attuale procedura per la richiesta dell'assegno, rifacendosi al comma terzo del vigente articolo 44 della legge n. 648.

Il terzo comma corrisponde, a sua volta, al comma quinto dell'attuale articolo 44 della legge n. 648, del quale tuttavia (secondo la proposta del Governo) abbandona l'ultima parte, con cui si dispone che gli assegni di incollocamento « vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione ». L'abrogazione di questa norma è stata dettata dal desiderio di alleggerire il grave compito burocratico degli uffici. Con la nuova disciplina, infatti, l'assegno di incollocamento verrà concesso a tempo indeterminato. In compenso, però, potrà essere revocato in qualunque momento (come è disposto dal successivo comma quarto del nuovo testo della Commissione) « quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione ».

I restanti commi del nuovo articolo 44-bis non meritano lungo commento. Il vostro relatore si limita a richiamare l'attenzione del Senato sulla norma per cui l'assegno di incollocamento non è cumulabile nè con l'assegno di previdenza, nè con l'indennità di disoccupazione.

La prima ipotesi (cumulo con l'assegno di previdenza) potrebbe avverarsi — ad esempio — per gli invalidi di guerra che vengano ammessi a godere di tale assegno prima del compimento dell'età minima di 55 o 60 anni, in base a riconosciuta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Della seconda ipotesi (cumulo con l'indennità di disoccupazione) si occupa espressamente lo stesso articolo 44-bis del testo della Commissione (al comma sesto) per il caso particolare dei lavoratori agricoli disoccupati, a favore dei quali è previsto che la trattenuta dell'indennità non cumulabile non comporti tuttavia pregiudizio dello speciale beneficio previsto dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Saranno perciò computati come utili al conseguimento ed alla misura del-

la pensione anche i periodi in cui, anzichè l'indennità di disoccupazione, i lavoratori agricoli si trovino a percepire l'assegno di incollocamento.

Art. 8. — (Revisione per aggravamento)

L'articolo 8 del testo della Commissione riproduce sostanzialmente l'articolo 13 del disegno di legge governativo, limitandosi ad aggiungere al primo periodo le parole « senza limiti di tempo »: e ciò per significare, con maggiore chiarezza, che appunto in questo consiste l'innovazione voluta, nell'abolire cioè il termine massimo di dieci anni, attualmente previsto dall'articolo 53 della citata legge n. 648, per l'esercizio della facoltà di chiedere la revisione del trattamento pensionistico nei casi di aggravamento delle infermità per cui siasi già riconosciuto il diritto a pensione od assegno o indennità.

Già attualmente tale facoltà può esercitarsi senza limite di tempo, ma solo nel caso di « invalidità dipendenti esclusivamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici ». Con la nuova disciplina, ripetesi, non vi sarà più alcun limite di tempo in tutti i casi di aggravamento, fermo restando — beninteso — l'altro limite già attualmente previsto: la domanda di aggravamento, se respinta, potrà essere rinnovata al massimo per altre due volte, nè potrà essere più riproposta — in qualunque momento successivo — se anche la seconda e la terza volta risulti infondata.

In quanto sopra resta assorbito il contenuto della proposta formulata sullo stesso tema dall'articolo 16 del disegno di legge Angelilli ed altri, che si limitava a prevedere una modesta eccezione al tassativo termine dei dieci anni. Si omette perciò ogni altra considerazione in proposito.

Art. 9. — (Mancata celebrazione delle nozze per procura)

L'articolo 9 del testo della Commissione riproduce, con lievi modifiche di formulazione, l'articolo 16 del disegno di legge governativo.

Con la nuova norma si propone di modificare l'articolo 55 della più volte citata legge n. 648, al duplice scopo di:

a) ammettere al trattamento di pensione come « vedova » la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della morte del nubendo (militare e civile) purchè la morte sia avvenuta per causa di querra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio: e ciò senza più condizionare la concessione — come attualmente dispone l'ultimo comma dell'articolo 55 sopra citato — al fatto che le cause del mancato matrimonio « non risultino imputabili a volontà delle parti »;

b) estendere la disposizione di cui sopra anche al caso che la morte del nubendo sia avvenuta dopo i tre mesi dal rilascio della procura per la celebrazione del matrimonio, purchè durante lo stato di guerra e semprechè le circostanze che impedirono la celebrazione non risultino imputabili a volontà delle parti.

È presumibile, per l'applicazione di questa norma più liberale, un maggior aggravio annuo di lire 30.000.000.

Art. 10. — (Aumento dei capitali vedovili)

L'articolo 10 del testo della Commissione riproduce letteralmente l'articolo 21 del disegno di legge governativo.

Per il contenuto della norma e per le sue finalità di moralizzazione famigliare (che la Commissione non può non condividere), si rimanda quindi alla relazione del Governo: non senza tuttavia sottolineare il notevole aggravio che, almeno per alcuni anni, verrà a cadere sull'Erario per effetto dei matrimoni che, incoraggiati dall'offerta di un più cospicuo « capitale vedovile », si prevede — e si spera — che possano essere celebrati nel periodo successivo all'emanazione della legge, andando a regolarizzare (specie nei confronti della prole illegittima) le tante e tante unioni extra-coniugali, formatesi e conservatesi per evitare la perdita della pensione di guerra da parte delle vedove.

Tale maggiore onere si ritiene, dai competenti uffici, prudenzialmente calcolabile in lire 920 milioni annui, quanto meno per i

prossimi esercizi finanziari: e si spiega col fatto che, per effetto della nuova norma, il cosiddetto « capitale vedovile » non verrà più calcolato (come ora) sulla sola « pensione » vera e propria, ma anche sull'assegno speciale temporaneo (lire 40.000 annue - articolo 123 legge n. 648) e sull'assegno supplementare (lire 102.000 annue - articolo 1 legge 11 aprile 1935, n. 263).

Basta l'enunciazione di dette cifre per far comprendere quale maggior incentivo potrà essere costituito alle nozze regolari dalla nuova misura proposta. Infatti, anche tralasciando le ipotesi più favorevoli (ma ormai superate dal passar degli anni) in cui la vedova che si risposi ha diritto ad un capitale pari a cinque o sei e fino a sette annualità di pensione, sarà tutt'altro che infrequente il caso di vedove che si risposeranno prima di aver compiuto i 40 od i 50 anni. Nelle due ipotesi, spetteranno alle vedove « capitali » superiori (rispettivamente) di lire 568.000 e di lire 426.000 a quelli che vengono attualmente corrisposti in base alla pensione vera e propria (4 o 3 annualità secondo i casi). La previsione di 920 milioni annui sarà pertanto sufficiente a fronteggiare (facendo una media di lire 500 mila in più per ogni caso) l'eventualità di circa 1.800 matrimoni tardivi all'anno

Prima di chiudere il commento all'articolo 10, il relatore vorrebbe anche osservare, non senza un pizzico di amarezza, che alla fin fine avranno avuto ragione le vedove rimaste in istato di concubinato, le quali — oltre ad aver percepito per molti più anni la pensione — percepiranno ora un capitale maggiore di quello toccato alle vedove che, ossequenti ad una più sana moralità e ad un superiore rispetto per la prole, si risposarono regolarmente negli anni passati. Ma insuperabili ragioni di copertura inducono il relatore a rinunciare, sia pure a malincuore, ad ogni pur logico ed equo emendamento in favore delle vedove già risposate.

Art. 11. — (Equiparazione degli affiliati)

Coll'articolo 11 del testo della Commissione (corrispondente all'articolo 20 del disegno di legge governativo) si propone la mo-

difica dell'attuale articolo 64 della legge n. 648, onde equiparare ai figli legittimi (oltre i già considerati legittimati, adottati e legalmente riconosciuti) anche gli affiliati, purchè lo siano stati « nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante ».

Alla Commissione, la proposta del Governo è apparsa commendevole specialmente in considerazione del giusto stimolo che il legislatore tende a dare all'istituto della « affiliazione », nel quadro della difesa della famiglia e della sua funzione affettiva ed educativa.

Essa comporterà d'altronde, se approvata dal Parlamento, un ben modesto onere annuo, preventivamente calcolabile in 25 milioni.

Art. 12. — (Assimilazione del patrigno e della matrigna)

L'articolo 12 della Commissione (che riproduce letteralmente l'articolo 19 del disegno di legge del Governo) propone una modifica dell'articolo 71 della citata legge n. 648, riguardante la concessione della pensione a favore dei genitori e dei fratelli e sorelle.

Il terzo comma di tale articolo provvede già attualmente ad assimilare ai genitori «coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione» del militare o del civile dalla cui morte derivi il diritto a pensione, qualora esso fosse rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12º anno. Il Governo propone che la stessa disposizione si applichi anche al patrigno ed alla matrigna, nel caso che il militare o civile de cuius sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, ed il superstite si sia risposato.

La Commissione ha ritenuto di far sua la nuova norma, anche in considerazione del limitato maggior onere, prevedibile in circa lire 166 milioni annui.

Art. 13. — (Limiti di reddito per orfani, genitori e collaterali)

L'articolo 13 del testo della Commissione va illustrato in riferimento all'articolo 15 del disegno di legge governativo.

Per comprenderne la portata occorre rifarsi agli articoli 132 e 73 della più volte citata legge n. 648: il primo dei quali (terzo comma) stabilisce tra l'altro che abbiano diritto a pensione anche gli orfani minorenni di donna morta per servizio di guerra o per fatti di guerra quando il padre sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro « e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 »: il secondo prescrive che genitori e collaterali abbiano diritto a pensione solo quando, a causa della morte del militare o del civile, siano venuti a mancare loro i necessari mezzi di sussistenza, ed a tale effetto (comma ultimo) dichiara « insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue».

Con l'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, venne elevato da lire 240.000 a lire 300.000 il reddito complessivo considerato nei citati articoli 62 e 73 della legge n. 648, e fu altresì introdotto il riferimento di tale reddito a quello « accertato ai fini dell'imposta complementare ».

Abbiamo già detto, a proposito dell'art. 4, come tale riferimento all'imposta complementare si sia concretamente dimostrato inefficace per una sicura discriminazione dei redditi complessivamente superiori al limite fissato dalla legge. Anche per i casi previsti dagli articoli 62 e 73 della legge n. 648, il Governo propose quindi che, per giudicare della esistenza o meno del limite massimo di reddito consentito dalla legge, oltrechè sugli accertamenti dell'imposta complementare ci si potesse basare anche sul coacervo dei redditi imponibili agli effetti delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e sui redditi agrari (comma primo dell'articolo 15 del disegno di legge governativo).

La Commissione, per gli stessi motivi illustrati a proposito dell'articolo 4 del testo elaborato in sede referente, suggerisce di abbandonare — anche in questo caso — sia il riferimento all'imposta complementare sia quello alle altre imposte dirette sopra nominate, per adottare invece il sistema suggerito per la concessione degli assegni di previdenza e di incollocamento: quello cioè di

riferirsi ad un limite massimo di lire 600.000 annue di reddito lordo complessivo (escluso anche qui dal computo il trattamento di pensione), beninteso con riferimento non solo ai redditi propri dell'avente diritto a pensione (orfano, genitore o collaterale che sia) ma altresì a quelli dei famigliari conviventi.

A questi concetti obbedisce il primo comma dell'articolo 13 proposto dalla Commissione.

Quanto ai due commi seguenti, si tratta di norme conseguenziali che ricalcano pressochè letteralmente i corrispondenti commi del progetto governativo e non abbisognano di particolare commento.

Art. 14. — (Equiparazione degli affilianti)

L'articolo 14 del testo della Commissione (identico all'articolo 19 del disegno di legge governativo), mentre suggerisce una più chiara formulazione delle provvidenze contenute nell'attuale articolo 75 della citata legge n. 648 a favore degli adottanti o — in mancanza degli adottanti — di coloro che abbiano riconosciuto come figlio naturale il militare o civile de cuius, provvede ad equiparare ai genitori legittimi — agli effetti della pensione di guerra — anche gli affilianti, beninteso in mancanza dei genitori legittimi, o degli adottanti, o di coloro che abbiano riconosciuto il figlio naturale.

La Commissione ha fatto sua la proposta del Governo per ovvia conseguenza di quanto deciso a favore degli affiliati (vedi sopra, articolo 11).

L'onere annuo presumibile non supererà i 25 milioni annui.

Art. 15. — (Accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro)

L'articolo 15 del testo della Commissione consta di due commi, il primo dei quali riguarda materia nuova, il secondo — invece — ricalca l'articolo 24 del disegno di legge governativo

Il primo comma si riferisce, con espresso richiamo ai corrispondenti articoli della più volte citata legge 10 agosto 1950, n. 648, ai varii casi in cui la concessione di determinati benefici pensionistici è subordinata alla sussistenza di una totale invalidità a qualsiasi proficuo lavoro « per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A ».

Abbiamo già detto, a proposito dell'analogo riferimento contenuto all'attuale articolo 41 della stessa legge n. 648, quali siano gli inconvenienti a cui dà luogo tale assurda limitazione: come se l'inabilità totale al lavoro non fosse più tale quando derivasse da cause o concause diverse da quelle indicate tassativamente per la prima categoria della tabella A della legge pensionistica!

Con il comma proposto dalla Commissione si provvede pertanto ad abrogare il riferimento alla Tabella, stabilendosi invece che i benefici pensionistici condizionati dalla legge alla inabilità totale dell'avente diritto o dei suoi congiunti siano concessi alla sola condizione che « in sede di visita collegiale gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro ».

Quanto al secondo comma, esso provvede — nelle intenzioni del Governo proponente, cui pienamente aderisce la Commissione — a colmare una lacuna legislativa, legittimando la prassi formatasi in sostituzione della norma mancante. Si propone cioè di estendere l'applicazione dei primi due commi dell'articolo 23 della citata legge n. 648, ai casi in cui il trattamento pensionistico in favore dei congiunti sia condizionato al riconoscimento dalla inabilità a proficuo lavoro.

La portata di tale estensione è facilmente intuibile: la constatata inabilità darà diritto a fruire del conseguente trattamento pensionistico per periodi non inferiori a due anni nè superiori a quattro; ed alla scadenza di tali periodi non saranno gli interessati a doversi preoccupare di far constatare la permanenza dello stato di inabilità, ma saranno gli uffici competenti a richiamare essi stessi a controllo gli interessati, con un anticipo di sei mesi sulla scadenza del periodo di concessione, in modo che sia garantita — ai tuttora inabili — la continuità degli assegni senza interruzione alcuna.

Per gli evidenti vantaggi prevedibili a favore degli aventi diritto, la Commissione è pertanto concorde nell'appoggiare la proposta del Governo.

Art. 16. — (Reversibilità dell'assegno ai decorati al V. M.)

La Commissione ha quasi testualmente accolto il dettato dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, limitandosi ad inquadrarlo legislativamente con l'espresso riferimento agli articoli 85 ed 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella quale la nuova norma andrà inserita come nuovo articolo 86-bis.

Gli attuali articoli 85 e 86 prevedono che sia devoluto alla vedova ed agli orfani, od in mancanza ai genitori, collaterali ed assimilati, l'intero soprassoldo di medaglia al valore conseguita per fatto di guerra.

Circa la decorrenza del godimento va applicato, in linea generale, il principio enunciato dall'articolo 70 della più volte citata legge n. 648: che cioè « in mancanza di diversa disposizione » il trattamento pensionistico decorre « dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile». Peraltro, per ovvii motivi di regolarità contabile, ad evitare cioè l'accumularsi di eccessivi arretrati, la norma in esame (analogamente a quanto è disposto dall'articolo 108 della legge n. 648 per la concessione della pensione ai congiunti) suggerisce di fissare al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda la decorrenza del beneficio previsto dai sopra richiamati articoli 85 e 86.

Con ciò stesso, com'è ovvio, viene abrogato ogni termine (vuoi speciale vuoi di prescrizione ordinaria) per la presentazione della domanda. Unica sanzione per l'eventuale ritardo: la posticipata decorrenza dell'assegno.

A causa della presentazione di domande che, in base alle disposizioni attuali, sarebbero da considerarsi tardive per intervenuta prescrizione del relativo diritto, è da preventivarsi un maggior onere annuo dell'Erario di lire 50.000.000.

Art. 17. — (Revoca dei provvedimenti pensionistici)

L'originario articolo 98 della citata legge n. 648 provvedeva molto succintamente — ed insufficientemente — a regolare la materia della revoca o della riduzione delle pensioni e degli assegni di guerra. Coll'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, si provvide pertanto ad agganciare tale materia ad un precedente legislativo più dettagliato, e precisamente all'articolo 9 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 in materia di liquidazione delle pensioni ordinarie dei dipendenti dello Stato.

Ma anche tale soluzione, come giustamente rileva la relazione al disegno di legge governativo in esame, dette luogo a difficoltà interpretative ed applicative, sia perchè la materia regolata dalla legge n. 703 è tutt'affatto diversa, sia perchè con la legge n. 1028 si era voluto introdurre (sempre in analogia con la legge n. 703) un termine tassativo di tre anni, dopo il quale il provvedimento concessivo di pensione non avrebbe più potuto essere nè revocato nè modificato: il che, se da un lato si prestava a favorire ingiustamente chi avesse ottenuta una liquidazione superiore a quella dovuta, d'altro lato rischiava di impedire — a chi l'avesse ottenuta inferiore — la possibilità di ottenerne la revisione « in melius » sulla base di più esatti, seppur tardivi, controlli.

In considerazione di ciò, il disegno di legge del Governo (articolo 25) propose di modificare l'articolo 1 della legge n. 1028, al dichiarato scopo di abolire ogni richiamo alle norme improprie della legge n. 703, introducendo invece nel testo dell'originario articolo 98 della legge n. 648 l'esplicita elencazione dei possibili motivi di revoca o modifica dei decreti concessivi del trattamento pensionistico, con abolizione dell'inopportuno termine triennale di cui si è detto sopra: fermo tuttavia il fondamentale principio sancito dalla richiamata legge n. 1028, secondo il quale « il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire

motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni ».

La Commissione ha unanimemente accettata la soluzione governativa, accogliendo tuttavia — nei confronti del testo dell'articolo 25 del disegno di legge governativo — alcune modifiche suggerite dal relatore. Più precisamente:

- 1) si è ritenuto necessario, per chiarezza legislativa, introdurre nell'articolo in esame l'espresso richiamo all'articolo 98 della legge n. 648, che pertanto risulterà interamente sostituito dal nuovo testo contenuto nell'articolo 16 della Commissione;
- 2) si è ritenuto possibile abolire il quinto motivo (lettera e) di revoca o modifica, che aveva suscitato vivissimo allarme nell'ambiente dei pensionati di guerra per il timore che potesse rimanerne inficiata l'efficacia della « res judicata » formatasi sulla esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. Bastano d'altronde (secondo il pensiero della Commissione) ad esaurire ogni ipotesi di errore gli altri quattro motivi previsti alle lettere a), b), c) e d);
- 3) per il quarto comma del nuovo articolo 98 la Commissione non ha ritenuto di adottare la formula del progetto governativo (riproducente letteralmente il testo dell'ultimo comma dell'originario articolo 98), bensì la formula modificata dalla legge n. 1028, secondo la quale la pensione di guerra viene bensì sospesa nei confronti di chi rifiuti di presentarsi ai necessari accertamenti sanitari, ma deve essere ripristinata non appena (sia pure tardivamente) l'invalido si sia presentato. (Il vecchio testo dell'articolo 98, più severamente, stabiliva che la pensione potesse essere ripristinata solo « in base al risultato della visita »);
- 4) infine, il quinto comma del nuovo articolo 98 (che riproduce il comma introdotto dall'articolo 1 della legge n. 1028 a difesa, come già si è detto, del miglioramento clinico acquisito dall'invalido con le cure successive alla concessione della pensione vitalizia) è stato modificato, rispetto al testo del Governo, introducendo un più chiaro richiamo alle

ipotesi di revoca previste e regolate dall'articolo 7 del testo della Commissione in tema di incollocabilità e di incollocamento: ipotesi che già per la legge n. 1028 erano, e dovranno restare, escluse dalla disciplina protettiva del miglioramento clinico, costituendo materia del tutto diversa.

Con queste premesse e precisazioni, la Commissione raccomanda l'approvazione dell'articolo 17 del testo elaborato in sede referente.

Art. 18. — (Personale di segreteria)

Questo articolo (non previsto da alcuno dei disegni di legge in esame) è qui collocato per semplici esigenze di coordinamento legislativo. Esso introduce infatti, alla fine dell'articolo 103 della legge n. 648, una norma di assai ridotta portata legislativa, tuttavia necessaria per regolamentare un problema organizzativo sempre discusso: la fornitura di sufficiente e adatto personale per i lavori di segreteria delle Commissioni mediche militari, costituite ai sensi del citato articolo 103. Detto personale è ora fornito, per prassi comune, dal Ministero della difesa, che peraltro non sempre dispone di personale sufficiente e particolarmente preparato per incombenze del genere. La Commissione suggerisce perciò, consenziente il Governo, che d'ora in poi anche il Ministero del tesoro sia tenuto ed autorizzato a fornire personale idoneo di segreteria, così da ottenere un più rapido espletamento degli incombenti burocratici connessi agli accertamenti sanitari, con lodevole sollievo dei pensionandi che, attualmente, devono attendere spesso mesi e mesi per essere chiamati a visita e per sapere poi trasmessi al Ministero del tesoro i verbali di accertamento.

Artt. 19-20-21. — (Nuove norme per la presentazione delle domande di pensione)

Per una migliore comprensione di questi articoli del testo della Commissione va premesso che già l'articolo 5 del disegno di legge Angelilli ed altri (Atto Senato 535) aveva

posta in modo concreto la questione di una sia pure eccezionale riapertura — fino al 31 dicembre 1960 — dei termini per la produzione delle domande di pensione diretta, termini oramai da tempo scaduti a norma dell'articolo 118 della legge n. 648, più volte richiamata.

Il disegno di legge governativo (artt. 1-2) è andato ben oltre il moderato accenno del progetto Angelilli, abolendo (come ora si dirà) qualsiasi termine per la presentazione delle domande di pensione, vuoi diretta vuoi indiretta, alla condizione — tuttavia — che ferite, lesioni od infermità da cui sia derivata, secondo i casi, la invalidità o la morte del militare o del civile, risultino constatate da Enti sanitari o da altre competenti Autorità militari o civili « non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra od attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10 » della legge n. 648.

La Commissione ha gradito senza riserve il nuovo e più ampio criterio suggerito dal Governo; ed in applicazione dello stesso ha formulati gli articoli 19, 20 e 21, rispettivamente modificativi degli articoli 106, 107 e 108 della legge n. 648 più volte citata.

Per migliore intelligenza del nuovo sistema, l'attenzione del Senato deve essere richiamata — in primo luogo — sull'articolo 20, il quale suona molto semplicemente così: « Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni ».

Quali sono attualmente tali condizioni? Il primo comma dell'attuale articolo 106 della legge n. 648 si limita a dichiarare che: « Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorità ».

L'articolo 19 della Commissione propone la sostituzione di detto comma con la norma proposta dall'articolo 1 del disegno di legge del Governo, che ha — oltretutto — il pregio di riferirsi non solo ai casi di morte, ma anche a quelli di invalidità. In base a tale

nuova norma, le ferite, lesioni o infermità da cui sia derivata l'invalidità o la morte del militare (o del civile) non potranno più essere comprovate in un qualsiasi modo, ma dovranno risultare constatate da Enti sanitari o da altre competenti autorità (sia militari che civili) entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o (per i civili) dagli eventi bellici espressamente previsti dalla legge.

Si tratta, indubbiamente, di una norma più severa, anche se giustamente precisa. A compenso però (come si è detto all'inizio) sta appunto la abolizione di ogni termine prescrittivo per la presentazione delle domande di pensione: con la conseguenza che, dall'entrata in vigore della nuova legge, riacquisteranno la possibilità di conseguire la pensione tutti coloro che (pur essendo muniti di regolare documentazione medica) abbiano, per una qualsiasi ragione, omesso di chiedere la pensione entro i termini previsti dall'attuale legislazione (articolo 107 e — transitoriamente — articolo 118 della legge n. 648). Diventerà inoltre possibile per l'avvenire, a chi (beninteso) sia munito della tempestiva constatazione medica, presentare domanda di pensione anche nel caso che la invalidità pensionabile insorga soltanto a lunghi anni di distanza dalle ferite, lesioni o infermità di guerra. La Commissione raccomanda perciò l'accoglimento dell'articolo 19 del suo testo, non senza precisare che ovviamente restano in vigore gli altri commi dell'articolo 106 della legge n. 648, non interessati dalla modifica come sopra proposta al solo primo comma. Detti commi residui riguardano i casi di decesso in azione bellica od in prigionia, e quelli di scomparsa, il cui accertamento continuerà ad avvenire con le attuali modalità.

A proposito dell'articolo 19 della Commissione va detto altresì che:

1) esso prevede la sospensione dei termini di accertamento sanitario nei confronti dei minori e dei dementi (una norma analoga è ora prevista, riguardo agli attuali termini prescrittivi per la domanda di pensione, dall'articolo 107 della legge n. 648, che risulterà completamente superato dal successivo articolo 20 della Commissione);

2) un apposito comma regola il caso speciale del « parkinsonismo » per il cui accertamento sanitario il termine ordinario quinquennale viene allungato ad anni dieci, essendo noto che la manifestazione di tale particolare malattia può avvenire appunto in un tempo superiore ai cinque anni ma non superiore ai dieci anni. (Vedasi appresso la illustrazione della norma transitoria che la Commissione propone coll'articolo 35 del suo testo a favore degli affetti da « parkinsonismo » in conseguenza di infermità contratta nella guerra 1940-45).

Dopo quanto detto, sembra inutile ogni altra chiosa al già enunciato articolo 20 della Commissione (derivante dalla prima parte dell'articolo 2 del disegno di legge governativo), il quale dovrà totalmente sostituire l'attuale articolo 107 della legge n. 648, introducendo il nuovo e coraggioso principio innovativo della imprescrittibilità del diritto a chiedere pensione.

Abbiamo già detto che esso supera largamente le richieste del disegno di legge Angelilli (articolo 5 - Atto Senato n. 535). Dobbiamo peraltro ricordare che, fra tali richieste, vi era anche quella di riammettere in termine (con una particolare procedura) coloro che provassero di non aver potuto presentare tempestivamente la domanda di pensione per caso fortuito, forza maggiore o inferiorità fisica o psichica.

Anche questa richiesta è evidentemente superata dalla portata della nuova disciplina. Abbiamo tuttavia voluto accennarne sia per rimandare a quanto verrà successivamente proposto con l'articolo 34 nei riguardi dei profughi dai territori giuliani, sia per accennare ad un emendamento illustrato in sede referente da alcuni Commissari ma non potuto accogliere dalla maggioranza. Con tale emendamento si sarebbe voluto che — per il periodo di un anno dalla pubblicazione dell'emananda legge — venisse « prorogato » il termine per produrre la domanda di pensione a favore di coloro che --- non potendo contare su ferite, lesioni od infermità debitamente constatate entro i cinque anni previsti dalla nuova disciplina proposta dal Governo — potessero tuttavia provare di avere riportate le suddette invalidità nelle particolari circostanze previste dall'articolo 26 — comma secondo — della legge n. 648 (in prigionia, in azioni di rastrellamento di ordigni bellici, eccetera).

La maggioranza della Commissione non ritenne, come si è detto, di poter aderire ad un tale emendamento, sia perchè non potrebbe essere correttamente « prorogato » un termine già scaduto da parecchi anni, sia perchè nessuna delle particolari circostanze elencate all'articolo 26 della legge n. 648 e richiamate dall'emendamento in parola appare tale da escludere che le ferite, lesioni o infermità potessero essere agevolmente constatate in ben cinque anni successivi alla cessazione del servizio di guerra.

Quanto all'articolo 21 del testo della Commissione, esso sostituisce — in armonia coi nuovi principi sopra illustrati — l'intero articolo 108 della legge n. 648, riproducendo letteralmente la seconda parte dell'articolo 2 del disegno di legge governativo.

Per il contenuto ci rifacciamo quindi alla relazione del Governo, limitandoci a dire che il nuovo testo regola chiaramente la decorrenza ordinaria dei benefici pensionistici in relazione al momento della presentazione della domanda relativa, o del verificarsi di particolari eventi determinanti.

Una parola va spesa invece per quanto riguarda la nuova spesa che deriverà all'Erario dalla applicazione delle norme in esame. Anche non volendo esagerare in doverosa prudenza, può affermarsi che il maggior aggravio di bilancio si aggirerà su almeno tre miliardi annui, essendo valutabili a parecchie migliaia le domande di pensione respinte per scadenza di termini successivamente alla emanazione della legge n. 648, e dovendosi quindi presumere che la massima parte di esse venga ripresentata fruendo della virtuale riapertura di termini che questa legge andrà ad operare, sia pure con la prudente condizione dell'accertamento sanitario avve-

nuto non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra.

E poichè è da escludersi che per una spesa di tale entità possa esservi sull'esercizio in corso la copertura anche più limitata, la Commissione suggerisce fin d'ora (come verrà poi precisato con l'articolo 32 del suo testo) che i benefici pensionistici concessi a seguito delle nuove domande rese ammissibili dalla disposizione in esame non possano avere decorrenza anteriore al 1º luglio 1961, così da non dover gravare in nessun caso sull'esercizio in corso, bensì soltanto sugli stanziamenti ordinari per le pensioni di guerra, opportunamente aggiornati, dell'esercizio finanziario prossimo.

Artt. 22-23. — (Notifica postale dei provvedimenti pensionistici e norme per i ricorsi alla Corte dei conti)

L'articolo 22 del testo della Commissione propone di completare il primo comma dell'articolo 113 della legge n. 648 per introdurre la possibilità della notifica dei provvedimenti pensionistici anche « per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale » e ciò in conformità a quanto opportunamente proposto dall'articolo 28 del disegno di legge governativo.

L'articolo 23 del testo della Commissione accoglie invece integralmente le proposte dell'articolo 17 del disegno di legge Angelilli ed altri, sia per quanto riguarda la riassunzione del ricorso in caso di decesso del ricorrente (con una lieve modifica letterale) sia per quanto attiene alla nomina dell'avvocato difensore da parte di chi sottoscriva il ricorso per conto dell'infermo di mente non ancora assistito dal legale rappresentante o dall'amministratore provvisorio (commi terzo e quarto dell'articolo 114 della legge numero 648).

La Commissione ha ritenuto inoltre di introdurre un'aggiunta al primo comma dello stesso articolo 114 per regolare la decorrenza del termine di ricorso nel caso in cui la notifica del provvedimento impugnando sia avvenuta (come proposto con il precedente articolo 22) per servizio postale.

Art. 24. — (Riesame amministrativo dei provvedimenti pensionistici)

L'articolo 24 del testo della Commissione riproduce testualmente l'articolo 26 del disegno di legge governativo e tende a rendere possibili più semplici procedure per la revoca o la modifica dei provvedimenti sia concessivi sia negativi del trattamento pensionistico.

Sarà in primo luogo possibile il riesame (d'ufficio o a domanda degli interessati) finchè non sia scaduto il termine di novanta giorni entro il quale, a norma dell'articolo 114 della legge n. 648, è ammesso ricorso alla Corte dei Conti.

In secondo luogo, una volta scaduto senza impugnazione detto termine (e divenuto quindi definitivo il decreto concessivo o negativo per carenza di ricorso), sarà ancora possibile il riesame amministrativo del decreto definitivo — d'ufficio o a domanda degli interessati — quando ricorra uno qualsiasi dei motivi di revoca o di modifica previsti dall'articolo 98 della legge n. 648 (nel nuovo testo proposto da questa Commissione all'articolo 17, già sopra illustrato), escluso il caso di dolo che resta ovviamente regolato dalla legge penale e dall'articolo 110 — primo comma — della stessa legge n. 648 (attuazione della sentenza penale, passata in giudicato, da parte del Ministero del tesoro).

È pure prevista, infine, la possibilità di riesame a domanda dell'interessato quando questa « si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame ». Si tratta di ipotesi marginale: tuttavia è giusto tenerne conto, nello spirito di larghezza che ispira tutta la proposta governativa.

Art. 25. — (Assistenza psichiatrica ai dementi civili per causa di guerra)

L'articolo 25 del testo della Commissione accoglie le proposte contenute nell'ultima parte dell'articolo 9 del disegno di legge gover-

nativo, e precisamente quelle riguardanti:
1) l'estensione dell'assistenza ospedaliera psichiatrica ai civili infermi di mente per causa
di guerra; 2) il decentramento delle operazioni di pagamento delle rette manicomiali
agli uffici provinciali del Tesoro.

In proposito la Commissione non può che far sue le esatte considerazioni della relazione governativa, alla quale pertanto si richiama.

Per la copertura del nuovo onere è da prevedersi un'erogazione annua di circa 350 milioni, calcolandosi la necessità di provvedere al ricovero psichiatrico di almeno 900-1000 dementi civili.

Art. 26. — (Trattamento di pensione a favore del vedovo)

L'articolo 26 del testo della Commissione riproduce — con la sola modifica di un richiamo legislativo — l'articolo 22 del disegno di legge governativo, sulla cui portata si rinvia alla relazione premessa al disegno stesso. Basterà qui accennare che si è accolta la proposta di estendere al vedovo di donna morta per servizio di guerra o per eventi bellici lo stesso trattamento previsto per le vedove: semprechè beninteso sussistano le condizioni di famiglia e di bisogno prescritte dalla legge.

È prevedibile, per questo nuovo beneficio, un maggior onere annuo per l'Erario di circa 60 milioni.

Art. 25. — (Trattamento delle vedove e degli orfani dell'invalido di prima categoria nel primo anno successivo al decesso)

L'articolo 27 del testo della Commissione accoglie parzialmente le proposte contenute nell'articolo 15 del disegno di legge Angelilli ed altri (Atto Senato n. 535).

Va già ricordato che, in base al combinato disposto degli articoli 55, 62 e 63 della legge n. 648, nonchè dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, la vedova ed i figli di un mutilato ed invalido di prima categoria, che venga a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dettero origine alla concessione della pensione, fruiscono

attualmente — per il primo anno successivo al decesso del rispettivo marito e padre — di un trattamento speciale, consistente nella conservazione della pensione base del defunto. Trascorso l'anno, il trattamento della vedova e degli orfani diventa quello normale, previsto, a seconda dei casi, dalle Tabelle annesse alla legge n. 648.

Da tale trattamento di favore sono invece esclusi — allo stato della legislazione — orfani e vedove dei mutilati od invalidi che vengano a morte per causa diversa da quella che dette origine alla concessione della pensione di prima categoria: il che può apparire ingiusto nei confronti di quei mutilati ed invalidi che, pur appartenendo alla prima categoria per la gravità della loro mutilazione (ad esempio per cecità, per sordità, per alterazione mentale), non possono mai — evidentemente — venire a morte per causa di tale mutilazione.

Per correggere tale situazione il disegno di legge Angelilli ed altri, col citato articolo 15, proponeva la estensione dell'attuale trattamento di favore a tutte le vedove ed orfani di mutilati od invalidi di prima categoria, comunque venuti a morte: ed inoltre chiedeva che il trattamento di favore per il primo anno successivo al decesso venisse integrato con la conservazione — altresì — dell'assegno complementare di lire 180.000 annue (istituito a favore degli invalidi di prima categoria con la citata legge n. 616), da aumentarsi — per effetto di altra proposta del disegno di legge Angelilli (articolo 7) — a lire 300.000 annue.

La Commissione, costretta a tener conto di insuperabili esigenze di copertura, ha ritenuto:

- 1) di ammettere all'attuale trattamento (pensione base di 1º categoria per un anno dopo il decesso del mutilato ed invalido) anche le vedove ed orfani dei pensionati di prima categoria che vengano a morte per qualsiasi causa;
- 2) di concedere *in più*, agli orfani ed alle vedove di pensionati di prima categoria che vengano a morte in conseguenza della mutilazione o invalidità che dette origine alla concessione della pensione, la conservazione (sempre per un anno dopo il decesso) di *metà* dell'assegno complementare goduto dal de-

funto, da conservarsi peraltro nell'attuale importo di L. 180.000 annue (vedi appresso, a proposito dell'articolo 28).

In tal senso è stato formulato l'articolo 27 del testo elaborato dalla Commissione: il quale si differenzia dall'articolo 15 del disegno di legge Angelilli ed altri anche perchè, ubbidendo a criteri di maggiore agevolezza amministrativa, propone l'abbandono della limitazione attualmente prevista dall'articolo 12 della legge n. 616 (e conservata dal disegno di legge Angelilli) secondo cui la concessione del trattamento speciale in parola è condizionata alla presentazione di apposita domanda entro un anno dal decesso del pensionato.

Resta da accennare al nuovo e maggiore onere che deriverà all'Erario dall'approvazione di questa nuova provvidenza. Prudenzialmente, può ritenersi necessaria una copertura di almeno 50 milioni annui.

Art. 28. — (Istituzione di un assegno integrativo per gli invalidi di 1ª, 2ª e 3ª categoria)

Per rendere meglio comprensibile l'art. 28 del testo della Commissione, premettiamo che — con i due articoli 7 ed 8 del disegno di legge Angelilli ed altri — erano state richieste tre diverse provvidenze: le prime due a favore degli invalidi di prima categoria, la terza a favore degli invalidi di 2ª e 3ª categoria.

Per la prima categoria era chiesto:

- 1) che fosse aumentato dalle attuali lire 180.000 a lire 300.000 annue l'assegno complementare istituito con la legge 26 luglio 1957, n. 616;
- 2) che per tale assegno fosse prevista l'applicazione della « scala mobile » in relazione alle variazioni annuali del costo della vita nei Comuni con oltre 300.000 abitanti, riferendosi per la prima revisione, da farsi subito dopo l'entrata in vigore della legge al costo della vita rilevato nell'anno 1957.

Per la seconda e la terza categoria era chiesta la istituzione di un « assegno integrativo » (non reversibile) di annue lire 96.000, 60.000 e 48.000, rispettivamente per:

- a) invalidi di 2ª categoria ascritti alle voci 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della tabella A annessa alla legge n. 648;
- b) invalidi di 2ª categoria per tutte le altre voci rimanenti;
- c) invalidi di 3ª categoria ascritti alle voci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della citata tabella A, oltrechè nel caso particolare della perdita funzionale di un arto, sia pure per cumulo di lesioni diverse.

Va subito precisato che l'accoglimento integrale delle proposte di cui sopra, a prescindere dalla preoccupante prospettiva delle variazioni dovute all'applicazione della scala mobile, avrebbe comportato per l'Erario una nuova e maggiore spesa di oltre 7 miliardi e mezzo annui, di cui il progetto Angelilli ed altri non prevedeva la benchè minima copertura.

Aggiungasi che la decorrenza dei benefici era proposta (con l'articolo 18 del disegno di legge Angelilli ed altri) dal 1º luglio 1959, e che — per converso — la Commissione non poteva contare su nessuna copertura di riserva per l'esercizio 1959-60, mentre per il corrente esercizio 1960-61 esisteva ed esiste, al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso), un limitato accantonamento di 3 miliardi, peraltro destinato dalla « Nota preliminare » (pag. 48) a finanziamento del disegno di legge governativo concernente « Integrazioni e modifiche alla legislazione sulle pensioni di guerra ».

Senza anticipare qui ciò che appresso diremo ad illustrazione dell'articolo 37 del testo
della Commissione, ci limiteremo a dire che
la Commissione stessa non potè non porsi
immediatamente il tormentoso problema di
conciliare le limitate disponibilità finanziarie con il desiderio vivissimo di accogliere
— almeno in massima parte — le proposte
del disegno di legge Angelilli ad altri,
rappresentativo (come è ben noto) — attraverso le persone stesse degli onorevoli Colleghi presentatori — delle aspirazioni e delle urgenti necessità più volte autorevolmen-

te proposte dalla benemerita Associazione nazionale che raccoglie la gloriosa schiera dei mutilati ed invalidi di guerra.

E' appena il caso di ricordare quanto appassionata sia stata la discussione svoltasi in seno alla Commissione per dare al prospettato problema la soluzione più tangibilmente favorevole agli interessati. I risultati raggiunti, contemplati nella formula dell'articolo 28 che stiamo appunto esaminando, non si può certo dire che abbiano raccolta l'unanimità dei consensi. Tuttavia, la maggioranza della Commissione, per non ritardare ulteriormente la discussione e l'approvazione del provvedimento, che è attesissimo per tutte le altre provvidenze già illustrate (e per le quali la copertura è invece assicurata), ha ritenuto di non poter attendere il problematico annuncio di migliori prospettive finanziarie, ed ha quindi autorizzato il relatore a presentare le seguenti proposte:

- 1) accoglimento della proposta relativa all'istituzione di un « assegno integrativo » per la seconda e terza categoria d'invalidi, ed estensione di tale assegno alla prima categoria (in sostituzione del richiesto aumento dell'assegno complementare);
- 2) decorrenza del nuovo assegno integrativo del 1º gennaio 1961, e sua graduazione (in ordine agli importi annui da assegnare a ciascuna categoria) sulla base del 50-55 per cento delle proposte del disegno di legge Angelilli ed altri;
- 3) accantonamento del problema dell'applicazione della « scala mobile » all'assegno complementare riservato alla prima categoria: ed a proposito di quest'ultimo punto diciamo subito che la maggioranza della Commissione ha obbedito non solo alla comprensibile preoccupazione delle conseguenze che deriverebbero dall'estensione del principio della scala mobile al campo delle pensioni di guerra (pensioni di indennità e non di previdenza), ma anche alla convinzione che la proposta sia stata presentata nel momento meno adatto, sia per le limitate disponibilità dell'Erario nel momento presente, sia per la contemporaneità con la richiesta di altro, ben preciso miglioramento « fuori scala mobile », già per suo conto nettamente superiore a quello che potrebbe attendersi da una qual-

siasi variazione in più dell'assegno base, calcolata sulla differenza tra il costo della vita del 1957 e quello del 1960.

Quanto ai due punti precedenti ci limiteremo ad alcune note esplicative.

Sul punto 1):

il nuovo « assegno integrativo » sarà — come proposto dallo stesso disegno di legge Angelilli ed altri — non reversibile e non sarà cumulabile con l'« assegno di cura » spettante (in varia misura) agli invalidi affetti da infermità tubercolare, o sospetta tale (vedi art. 30 della legge n. 648 e art 2 del testo della Commissione).

Al pari dell'assegno di cura, l'assegno integrativo sarà soggetto a ritenuta fino al massimo di un quarto in caso di ricovero ospedaliero dell'invalido a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni (vedi art. 32 della legge numero 648 e art. 3 del testo della Commissione).

Sul punto 2):

la Commissione, di fronte all'insufficiente copertura disponibile per l'esercizio in corso, ha ritenuto — nella sua maggioranza — di far decorrere l'assegno integrativo dal 1º gennaio 1961, condensando così su un solo semestre (anzichè diluirle su tutti i 12 mesi dell'esercizio) le limitate disponibilità in atto: col che, ovviamente, si pongono le premesse affinchè sul prossimo esercizio finanziario 1961-62 venga operato, per quanto riguarda le provvidenze considerate in questo articolo della Commissione, uno stanziamento doppio di quello che sarà sufficiente per il secondo semestre dell'esercizio in corso.

Più oltre la Commissione non ha ritenuto di poter andare, essendo evidentemente in contrasto con le stesse sue funzioni istituzionali di vigilanza parlamentare sulla spesa dello Stato il creare prospettive d'eccessivo impegno per i prossimi esercizi, e ciò senza poter proporre contemporaneamente alcun mezzo di nuova o maggior entrata. In particolare, la Commissione non ha potuto accogliere nessuna delle proposte avanzate in contrario dalla minoranza: nè quella di por-

tare la decorrenza addirittura al 1º aprile 1961 (naturalmente accettando in tal caso al 100 per cento le somme proposte dal disegno di legge Angelilli ed altri), nè quella di reperire una più ampia copertura in seno al « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, distraendone — mentre, si noti, è ancora in corso l'esercizio finanziario a cui lo stato stesso si riferisce — fondi destinati a finanziare altri provvedimenti legislativi in corso.

Concludendo: la Commissione ha ritenuto equo assegnare a ciascuna delle tre prime categorie d'invalidità, a titolo di « assegno integrativo », le seguenti somme annue:

- a) agli invalidi di prima categoria (con o senza assegno di superinvalidità) lire 64.000, pari al 53,33 per cento dell'aumento di lire 120.000 annue richiesto dal progetto Angelilli ed altri sull'assegno complementare;
- b) agli invalidi di seconda categoria, iscritti alle voci 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della tabella A annessa alla legge n. 648, lire 54.000, pari al 56,3 per cento delle lire 96.000 annue proposte dal progetto Angelilli ed altri (da notarsi però che la Commissione ha introdotto le voci 2, 3 e 7 in più di quelle proposte dal progetto Angelilli, riconoscendole anch'esse meritevoli di una differenziazione d'assegno rispetto alla comune categoria seconda, sotto il profilo di una più accentuata incapacità lavorativa);
- c) ai restanti invalidi di seconda categoria, L. 30.000, pari al 50 per cento delle lire 60.000 richieste col progetto Angelilli ed altri (è peraltro evidente che, con lo spostamento di altre tre voci della seconda categoria al trattamento della lettera b), l'assegno limitato a lire 30 mila annue verrà corrisposto ad un minor numero di invalidi, ed ai meno gravi tra essi);
- d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria, lire 24.000, pari al 50 per cento della richiesta del progetto Angelilli ed altri: rispetto al quale, peraltro, il testo della Commissione risulta assai più largo, avendo la maggioranza ritenuto possibile ed opportuno estendere il beneficio del nuovo assegno integrativo a tutti gli invalidi di 3ª categoria, e non ai soli ascritti alle voci da 5 a 14 della

Tabella A come proposto dal progetto Angelilli ed altri.

Dopodichè possiamo concludere su questo articolo, facendo osservare che — anche così ridimensionate — le provvidenze proposte coll'articolo 28 della Commissione comporteranno per l'esercizio 1960-61 (solo II semestre) una spesa di oltre 2 miliardi, preannunciando quindi per gli esercizi futuri — a parte le economie derivanti dal triste e fatale assottigliarsi delle file dei beneficiari — un maggior onere di circa 4 miliardi annui, in confronto ai 7 e mezzo circa che sarebbero occorsi (come si è detto) per accogliere integralmente le proposte degli articoli 7 ed 8 del disegno di legge Angelilli ed altri.

Art. 29. — (Norme per la concessione dell'assegno integrativo)

L'articolo 29 del testo della Commissione provvede a regolamentare la concessione dell'assegno integrativo di cui all'articolo precedente, dato che il disegno di legge Angelilli ed altri nulla suggeriva in proposito.

La norma proposta non ha bisogno di lungo commento. È previsto che, a seguito di domanda, l'Amministrazione metta senz'altro in pagamento l'assegno integrativo corrispondente alla categoria di invalidità cui appartiene il richiedente, pur conservando « la facoltà di sottoporre l'invalido ad accertamenti sanitari per stabilire l'effettiva appartenenza della invalidità alle categorie e voci per le quali viene corrisposto l'assegno integrativo ».

Trattasi, è bene ripeterlo, di semplice « facoltà »: e come tale è presumibile che venga usata solo in caso di necessità (ad esempio per riconoscere l'appartenenza degli invalidi di 2ª categoria alle « voci » che danno diritto all'assegno integrativo di lire 54.000 anzichè di lire 30.000 annue) o qualora vengano denunciati casi di abuso.

È peraltro previsto — in favore degli invalidi — che se, a seguito degli eseguiti accertamenti, l'assegno integrativo debba essere revocato o ridotto, non si faccia luogo al ricupero delle maggiori somme eventual-

mente già corrisposte in eccedenza prima dell'accertamento sanitario.

Non è invece previsto nè il requisito del bisogno, nè limitazione alcuna in ordine all'ammontare dei redditi.

Art. 30-31. — (Adeguamento di indennità varie)

Gli articoli 30 e 31 del testo della Commissione ricalcano (il primo letteralmente, il secondo con lievi modifiche di forma) gli articoli 29 e 30 del disegno di legge governativo, e provvedono ad un modesto adeguamento dei seguenti compensi:

indennità mensile al Presidente del comitato di liquidazione pensioni di guerra: da lire 40.000 a lire 60.000;

idem per il Vice Presidente: da lire 30.000 a lire 45.000;

indennità integrativa a ciascun membro del Comitato suddetto (per ogni pratica definita di cui abbia fatta relazione, oltre il normale gettone di presenza): da lire 300 a lire 400:

idem al Segretario del comitato suddetto (per ogni pratica definita in ciascuna adunanza, oltre il normale gettone di presenza): da lire 20 a lire 25;

compenso ai membri civili delle Commissioni mediche (rappresentanti Associazioni Nazionali) ed ai sanitari membri delle Commissioni stesse (invalidi per la lotta di liberazione od ex partigiani combattenti): da lire 140 a lire 250 per ogni visita, per un massimo di 20 visite per giornata pari a lire 5.000 (attualmente lire 2.800).

Per la copertura del maggior onere relativo è da prevedersi un maggiore fabbisogno di 37 milioni annui.

Art. 32. — (Decorrenza dei nuovi benefici)

L'articolo 32 del testo della Commissione (che costituisce la prima delle « Norme finali e transitorie ») riassume il contenuto degli articoli 32 e 31 del disegno di legge governativo, assorbendo altresì la materia trattata dall'articolo 18 del disegno di legge Angelilli ed altri (Atto Senato n. 535).

Va subito precisato che non sarebbe in alcun modo possibile mantenere — sia pure limitatamente ai benefici preconizzati dal disegno di legge n. 535 — la decorrenza ivi prevista dal 1º luglio 1959: e ciò per la decisiva considerazione che nessuna copertura venne indicata da detto disegno di legge nè per l'esercizio iniziale (1959-60) nè per i seguenti.

La Commissione ha perciò adottata, in armonia con la limitata copertura disponibile, la seguente soluzione:

- 1) decorrenza ordinaria dei benefici in genere previsti dalla nuova legge dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di apposita domanda;
- 2) decorrenza retroattiva dal 1º gennaio 1961 per gli speciali benefici previsti con gli articoli 2 e 28 del testo della Commissione (aumento dell'assegno di cura e nuovo assegno integrativo), semprechè la relativa domanda sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, giacchè (in caso diverso) tornerà applicabile la decorrenza ordinaria di cui al punto precedente:
- 3) decorrenza posticipata a non prima del 1º luglio 1961, inizio del prossimo anno finanziario, per i trattamenti pensionistici che saranno attribuiti in base alle nuove domande presentate in seguito alla virtuale riapertura di termini prevista dagli articoli 19, 20 e 21 del testo della Commissione, e ciò anche nel caso che le domande (nel presupposto che la legge in esame possa entrare in vigore assai prima del 1º luglio 1961) siano state presentate in tempo per poter (teoricamente) fruire di una decorrenza ordinaria anteriore.

È evidente che si è voluto ricorrere a questa limitazione per non sottrarre alle già scarse possibilità di copertura esistenti sul corrente esercizio 1960-61 le somme ingenti che si sarebbero dovute accantonare per far fronte ad una più favorevole decorrenza delle nuove pensioni concesse in applicazione degli articoli 19, 20, 21 della Commissione.

Oltre a quanto detto, l'articolo in esame provvede alla disciplina transitoria delle posizioni pensionistiche in atto (che verranno conservate), specie per i casi in cui la nuova legge ammetta ai benefici di pensione nuovi soggetti — vedove, vedovi, affilianti e affiliati, patrigno e matrigna, eccetera — i quali, in base alle norme ora vigenti, ne erano invece esclusi da altri congiunti, attualmente beneficiari di pensione.

La Commissione, accogliendo integralmente la proposta contenuta nell'articolo 31 del disegno di legge del Governo (alla cui relazione si richiama), propone che i nuovi ammessi possano subentrare nel godimento pensionistico solo quando vengano a mancare gli attuali beneficiari, salvo il diritto a fruire immediatamente della eventuale differenza tra la pensione in godimento agli attuali beneficiari e la maggior pensione eventualmente dovuta ai nuovi ammessi se non ne fossero esclusi dai beneficiari attuali.

Art. 33. — (Riesame dei provvedimenti anteriori impugnati)

Sul tenore dell'articolo 33 del testo della Commissione v'è solo da osservare che esso riproduce alla lettera l'articolo 27 del disegno di legge governativo. È però mutata la collocazione della norma, che è di sua natura transitoria. Essa prevede infatti che qualora, al momento dell'entrata in vigore della futura legge, risultino pendenti avanti la Corte dei conti ricorsi contro provvedimenti anteriormente emanati in base a disposizioni che risultino modificate dalle nuove norme, i ricorsi vengano restituiti al Ministero del tesoro, ed i provvedimenti impugnati siano riesaminati d'ufficio, per essere eventualmente modificati in applicazione delle nuove norme: nel qual caso il ricorso alla Corte dei conti si intenderà estinto, salvo beninteso il diritto di presentare ricorso contro il nuovo provvedimento emesso a modifica del precedente.

Va da sè che, qualora il Ministero del tesoro non ritenga di modificare il provvedimento impugnato, il procedimento ritornerà davanti alla Corte dei conti per il suo naturale esaurimento: mentre all'interessato resterà sempre il diritto di presentare una nuova domanda, basata sulle norme della nuova legge e destinata a seguire l'intero *iter* normale in piena autonomia, eventualmente fino al ricorso avanti la Corte dei conti.

Art. 34. — (Proroga transitoria della legislazione attuale per i profughi giuliani)

L'articolo 34 del testo della Commissione — rifacendosi sostanzialmente all'articolo 4 del disegno di legge governativo — affronta la particolare situazione dei cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste (già Zona A e Zona B) nonchè a quelli « esodati » dal territorio ceduto alla Jugoslavia in forza del Trattato di Parigi del 1947.

Sono ovvie e comprensibili le difficoltà insuperabili che posero tali cittadini nella impossibilità di fruire dei termini di legge previsti per la presentazione delle domande di pensione. La virtuale riapertura dei termini, proposta con gli articoli 19, 20 e 21 del testo della Commissione, gioverà quindi anche e principalmente a loro.

È tuttavia da temersi che non tutti gli interessati, a tanta distanza di tempo, possano procurarsi la documentazione degli accertamenti sanitari fatti nel periodo quinquennale prescritto dall'articolo 19 della Commissione: ed è perciò che il Governo ha proposto — e la Commissione ha fatta sua — una norma transitoria secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore della legge de quo, anzichè vedersi immediatamente applicate le norme proposte con i citati articoli 19, 20 e 21 del testo della Commissione, i cittadini italiani del territorio di Trieste e quelli « esodati » dal territorio jugoslavo fruiranno di una speciale « vacatio legis » di sei mesi, durante i quali — nei soli loro confronti — verranno sostanzialmente riaperti (anche se la legge, per logica giuridica, userà altro termine) i termini previsti dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 — ormai da tempo scaduti per tutti gli altri cittadini — onde permettere loro di presentare valida domanda secondo le norme, eventualmente più favorevoli, dell'attuale legislazione.

Trascorsi i sei mesi di « vacatio », le domande successivamente presentate dai cittadini del territorio di Trieste e da quelli « esodati » dalla Jugoslavia saranno anch'esse soggette alla nuova legislazione comune.

Poichè sulla equità della (sia pure eccezionale) disposizione non può sorgere dubbio, la Commissione ne raccomanda l'accoglimento anche se si rende conto del notevole aggravio che potrà ricadere sull'Erario, aggravio valutabile ad almeno 200 milioni annui.

Art. 35. — (Termine speciale per gli affetti da parkinsonismo)

L'articolo 35 del testo della Commissione riproduce sostanzialmente l'articolo 6 del disegno di legge Angelilli ed altri, ed ha riferimento a quanto proposto dal precedente articolo 19 nei riguardi degli invalidi affetti da parkinsonismo (termine decennale anzichè quinquennale per l'accertamento sanitario dell'infermità).

Con la norma transitoria che qui si illustra il legislatore è invitato ad usare una particolare benevolenza verso gli invalidi per i quali il parkinsonismo siasi manifestato non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, consentendo loro di poter presentare domanda di pensione fino a due anni dopo l'entrata in vigore dell'emananda legge. È ovvio che l'accoglimento della domanda sarebbe pur sempre condizionato al riconoscimento della connessione tra l'infermità d'origine ed il fatto o servizio di guerra: ma (eccezionalmente) non verrebbe richiesto che tale infermità (infezione encefalitica) fosse stata accertata entro i dieci anni dalla cessazione del servizio di guerra. Basterebbe che entro il 31 dicembre 1958 si fosse manifestato l'effetto dell'infezione, cioè il parkinsonismo.

Si tratta di norma indubbiamente eccezionale, e difficilmente accordabile coi caratteri cronologici del parkinsonismo, così come li abbiamo accennati a proposito del precedente articolo 19 (possibilità di manifestazione della malattia fino a dieci anni

dopo l'infezione encefalitica). Qui si arriverebbe fino ad un massimo di 18 anni (1940-1958)!

Vi è tuttavia un autorevole precedente di questa speciale benevolenza verso una forma di invalidità tanto grave, precisamente nell'articolo 17 della più volte citata legge numero 648, che consentì agli invalidi per parkinsonismo reduci dalle campagne d'Africa orientale 1935-38 di presentare domanda di pensione fino al 1º settembre 1951 purchè la malattia si fosse manifestata non oltre il 31 dicembre 1949 (massimo di oltre 14 anni).

La Commissione ha perciò ritenuto di accedere alla proposta del disegno di legge Angelilli, tanto più che la marginalità dell'ipotesi consente di limitare a 50 milioni la previsione del maggior onere annuo dell'Erario.

Art. 36. — (Assegni di incollocamento liquidati anteriormente)

L'articolo 36 del testo della Commissione ha diretta connessione con il già commentato articolo 7, e disciplina la materia degli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente emananda legge, stabilendo che essi restino inalterati fino alla scadenza loro assegnata a termini dell'attuale articolo 44, comma quinto.

La norma accoglie il criterio opportunamente suggerito dall'articolo 12 del disegno di legge governativo, dal quale — peraltro è stata stralciata, per essere più esattamente collocata qui tra le norme transitorie.

Art. 37. — (Copertura finanziaria)

L'articolo 37 del testo della Commissione, corrispondente all'articolo 35 del disegno di legge governativo (completato di un comma finale per la consueta autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere con proprii decreti alle relative modificazioni di bilancio), differisce tuttavia dal testo del Governo per la introdotta precisazione della cifra di lire 2.700.000.000, indicata come disponibile sul capitolo 538 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della emananda legge relativamente all'esercizio finanziario in corso.

Di tale precisazione deve darsi spiegazione, dato che precedentemente si è invece indicata in 3 miliardi la copertura accantonata sul richiamato capitolo 538 a finanziamento del disegno di legge governativo.

La ragione della minor disponibilità di 300 milioni sta esclusivamente nella decisione presa all'unanimità, dalla Commissione, di sospendere ogni discussione sugli articoli 26 e 27 del disegno di legge del Governo, per i motivi già enunciati all'inizio di questa relazione, e di accantonare — per corretta conseguenza — anche i 300 milioni occorrenti per la copertura delle provvidenze proposte con gli articoli stessi, per l'eventualità che l'Assemblea andasse in diverso avviso e intendesse approvare senza ritardo anche gli articoli 26 e 27 del disegno di legge governativo.

Stabilita quindi in lire 2.700.000.000 la copertura disponibile per l'esercizio in corso, la Commissione ne propone la destinazione:

- a) per 2 miliardi (circa) alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 28 del testo unificato, i cui benefici come detto nel commento all'articolo 32 del testo stesso avranno decorrenza dal 1º gennaio 1961, e perciò graveranno sull'esercizio in corso per un solo semestre, quindi per la metà dei 4 miliardi occorrenti a finanziare detti benefici per un intero anno;
- b) per i residui 700 milioni (circa) alla copertura degli oneri derivanti da tutte le altre provvidenze che saranno sancite dalla emananda legge, salvo quanto disposto dall'articolo 32 lettera a) del testo unificato nei confronti dei trattamenti pensionistici che verranno concessi in seguito alla virtuale riapertura dei termini, in base alle nuove domande rese ammissibili dal combinato disposto degli articoli 19, 20 e 21 della Commissione.

Tali trattamenti infatti non potranno avere decorrenza anteriore al 1º luglio 1961. L'onere finanziario relativo (prevedibile in annui 3 miliardi di lire) non potrà quindi ricadere in alcuna misura sull'esercizio in corso. E ciò per non dover maggiormente falcidiare la già ridotta disponibilità residua di lire 700.000.000, che la Commissione intende appunto riservare alla copertura di tutti gli altri nuovi benefici, la cui decorrenza è proposta dalla Commissione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stata presentata la relativa istanza, naturalmente a seguito della entrata in vigore della nuova legge.

È ovvio che se l'emanazione della legge ritarderà ancora di parecchie settimane, lo onere dei nuovi benefici — per quanto riguarda la quota a carico dell'esercizio corrente — potrà anche ridursi a cifra minore dei 700 milioni che la Commissione ha ritenuto di riservare allo scopo. Ma l'auspicio della Commissione è che la nuova legge divenga presto operante, ed è perciò necessario — alla data di questa relazione — garantire alla legge stessa una sufficiente copertura per l'esercizio in corso.

Quanto agli esercizi futuri, è chiaro che il fabbisogno applicativo della nuova legge sarà ben maggiore dei 3 miliardi che la Commissione ha potuto far bastare per l'esercizio in corso.

Si dovranno infatti impostare a bilancio:

- *3 miliardi* per le nuove pensioni rese ammissibili dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
- 4 miliardi per i benefici derivanti dagli articoli 2 e 28 della Commissione (semprechè il Parlamento non decida per una maggiore misura di quella proposta dalla Commissione);
- 2 miliardi per tutti gli altri benefici dell'emananda legge.

Complessivamente dunque circa 9 miliardi: esattamente il triplo dell'onere considerato per l'esercizio in corso.

Il relatore deve avvertire che proprio la considerazione di questo considerevole aggravio futuro per il bilancio dello Stato ha determinata la Commissione stessa, o quanto meno la sua maggioranza, a non poter accogliere le pur comprensibili insistenze degli onorevoli Colleghi proponenti del disegno di

legge n. 535 per un completo accoglimento delle rivendicazioni dei mutilati ed invalidi: pur formulando la speranza che sui prossimi esercizi, anche in considerazione delle economie che fatalmente si determineranno per la diminuzione del numero dei beneficiari, sia possibile reperire gli altri 3-4 miliardi annui necessari ad accogliere interamente le istanze della categoria.

Art. 38. — (Delega al Governo per la compilazione di un testo unico)

L'articolo 38 del testo della Commissione accoglie la richiesta formulata dal Governo con l'articolo 33 del suo disegno di legge per il conferimento della delega necessaria alla fomulazione di un « testo unico » della legislazione riguardante le pensioni di guerra, troppo frammentaria ormai per le molte leggi emanate in argomento dopo quella fondamentale del 10 agosto 1950, n. 648.

Scopo e contenuto della delega non sarà soltanto la raccolta delle disposizioni oggi disperse in varie leggi ed il loro « organico coordinamento », ma anche la « semplificazione delle procedure amministrative » ed il « perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità ». A tal fine il Governo dovrà essere autorizzato anche ad introdurre le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie.

Si tratterà dunque di una vera e propria delega legislativa, sia pure inquadrata nei limiti di una reale « necessità »: eppertanto la Commissione, a completamento del testo proposto dal Governo, ha accolto all'unanimità il suggerimento di affiancare al Governo, per la formulazione dell'auspicato « testo unico », una Commissione parlamentare, composta di rappresentanti di ambedue i rami del Parlamento, su designazione dei rispettivi Presidenti.

Il termine per la compilazione è fissato nel periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Null'altro da osservare, se non per esprimere il vivissimo auspicio della Commissione referente per una effettiva e sollecita semplificazione delle procedure pensionistiche, così da ottenerne una più rapida conclusione vuoi in sede propriamente amministrativa vuoi in quella giurisdizionale; e per ricordare qui espressamente le norme proposte dal disegno di legge Angelilli ed altri agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 (tutti riguardanti modifiche varie alle tabelle pensionistiche), che la Commissione — come già si è detto all'inizio di questa relazione — ha ritenuto di stralciare dal testo unificato, ritenendo sede più idonea al loro esame quella del « perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità », da delegarsi al Governo in sede di compilazione del testo unico.

Nella stessa sede, secondo il modesto parere del relatore, potrebbe essere eventualmente esaminata anche la situazione degli invalidi « neuropsichici » dichiarati incollocabili (e come tali ammessi al trattamento pensionistico di prima categoria fino a 60 anni, ma non oltre), i quali — come da segnalazioni di autorevoli colleghi, peraltro non ancora concretatesi in appositi emendamenti — rivendicano l'attribuzione tabellare (e non solo provvisoria) alla prima categoria, anche nei casi ora classificati in categorie inferiori.

Art. 39. — (Abrogazione delle norme incompatibili)

Si tratta della consueta formula finale per la espressa abrogazione di tutte le disposizioni attuali, contrarie o incompatibili con le nuove norme che verranno emanate.

La Commissione ha letteralmente riprodotto l'articolo 34 del disegno di legge del Governo.

Esaurita così l'illustrazione del testo proposto dalla Commissione, restano da farsi alcune considerazioni finali.

Anzitutto va riconosciuto che, con l'emanazione delle nuove norme, non potranno certo ritenersi risolte tutte le questioni pendenti in materia di pensioni di guerra. Sarà sufficiente, in proposito, accennare ai due disegni di legge pendenti avanti la Camera

dei deputati (Atti nn. 738 e 914), rispettivamente presentati dagli onorevoli Borellini e Villa per la rivalutazione delle « pensioni indirette », di cui è notoria — in molti casi — l'obiettiva insufficienza nei confronti dei reali bisogni dei beneficiari.

Si tratta di miglioramenti che importerebbero essi soli un onere ben vicino ai 50 miliardi annui, e che proprio per questo hanno fin qui dovuto segnare il passo, attesa la estrema difficoltà di reperirne la copertura.

Tale constatazione deve pur avere una sua efficacia per chi voglia considerare « tutto » il settore delle pensioni di guerra con spirito di ragionevolezza perequativa: ed è con questo spirito che la 5ª Commissione ha esaminato le proposte del Governo e dei colleghi Angelilli, Barbaro, Bonafini ed altri, rallegrandosi che — intanto — qualche pur sempre sostanziale progresso sia stato possibile realizzare in questo campo, particolarmente in favore degli invalidi e mutilati delle prime tre categorie, certamente le più meritevoli di comprensione per la più alta percentuale di incapacità lavorativa che le contraddistingue, e per il maggior tributo psicofisico dato alla Patria, col sacrificio del sangue e spesso con lacerazione delle stesse forze spirituali.

Non si è potuto fare molto: lo si è già detto nel commento all'articolo 37. Tuttavia nessuno — pensiamo — vorrà disconoscere lo sforzo generoso che, in adempimento del suo dovere di venire incontro alle legittime aspettazioni degli invalidi di guerra, lo Stato ha compiuto e sta compiendo. Ne sono eloquente testimonianza gli stanziamenti di bilancio per le sole pensioni di guerra negli ultimi dieci esercizi finanziari:

1951-52	Cap.	571	92.523.000.000
1952-53	*	608	90.904.300.000
1953-54	>>	631	118.073.300.000
1954-55	* **	665	177.000.000.000
1955-56	>>	682	187.000.000.000
1956-57	>>	629	190.000.000.000
1957-58	>>	626	196.000.000.000
1958-59	>>	627	197.500.000.000
1959-60	>>	504	215.000.000.000
1960-61	*	489	207.000.000.000

Sono in totale, nel decennio, 1.671 miliardi. E nel corrente esercizio sono quasi 3 i miliardi di spesa in più, che a vario titolo vengono proposti, in relazione ai due disegni di legge, Angelilli ed altri (n. 535) e governativo (n. 1016), preparando la strada ad un aumento ben superiore per l'esercizio futuro (circa 9 miliardi).

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato i due disegni con la miglior buona volontà e con paziente diligenza, della quale i rappresentanti degli invalidi di guerra hanno già dato pienamente atto alla Commissione: ed è giunta alle conclusioni qui riferite, dopo l'esame scrupoloso delle possibilità consentite dal bilancio dello Stato.

La Commissione non disconosce tuttavia che anche le proposte non accolte del disegno Angelilli (presentato d'intesa con l'Associazione dei mutilati) abbiano, qual più qual meno, una loro giustificazione; e per questo, mentre essa non ha la possibilità di accoglierle per difetto attuale di copertura della non lieve spesa relativa, ritiene in tutta coscienza di poter invitare il Governo a riesaminare le domande stesse nel prosieguo degli esercizi, col proposito di accoglierle nella misura del possibile. Ciò soprattutto nella fiducia che venga presto il giorno in cui il regime delle pensioni di guerra possa considerarsi definitivamente stabilito!

Con questo augurio il relatore conclude la sua modesta fatica, certo impari alla difficile materia ed alla nobiltà stessa dell'argomento. Egli chiede perciò venia di tutte le insufficienze che saranno rilevate così nei dati informativi come nella motivazione delle decisioni prese dalla Commissione. Ed infine ringrazia sinceramente i membri tutti della Commissione, in particolare la preziosa saggezza ed equanimità del Presidente a tutti carissimo, per l'ampiezza e la profondità appassionata del dibattito che — pur senza poter superare tutti i dissensi — ha permesso di giungere all'utile risultato di un testo unificato, sulla cui massima parte può ben dirsi che si sia raggiunta l'unanimità dei pareri: anche se la minoranza si è espressamente riservata di studiare e proporre emendamenti su talune questioni, rinunciando peraltro a presentare una sua particolare relazione allo scopo di raffor-

zare la sensazione di una sostanziale unità di giudizio nei confronti delle aspirazioni finali dei mutilati ed invalidi di guerra.

Anche di questo riguardo della minoranza verso la già complessa opera affidatagli il relatore è vivamente grato: così come è grato alla maggioranza ed all'onorevole rappresentante del Governo per aver avvalorata ed accolta la sua impostazione mediatrice

del problema, permettendogli di avvicinarsi il più ed il meglio possibile a quelle che saranno — in definitiva — le decisioni dell'Assemblea.

Alla quale dunque affidiamo il nostro preliminare lavoro, rimettendoci al suo voto illuminato.

OLIVA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Testo dei senatori Angelilli ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di guerra (535)

Art. 1.

Il primo e quarto comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono così modificati:

« Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano giudicati incollocabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dall'ufficiale sanitario, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla prima categoria, nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente ».

« Qualora l'ufficiale sanitario ed il Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si siano concordemente pronunciati per la esclusione del beneficio del collocamento, la Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra trasmetterà gli atti al Ministero del tesoro il quale, accertato che il giudizio di cui sopra è stato emesso con esclu sivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione dell'assegno o pensione di guerra, provvederà senz'altro nel senso indicato dal presente articolo, semprechè ricorrano le altre condizioni prescritte ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni di guerra (1016)

Art. 1.

Il 1º comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile devono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra od attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè duri la incapacità giuridica.

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o comunque in occasione della guerra, il termine di cui al comma precedente è di anni dieci ».

Art. 2.

Gli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

- « Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni.
- « Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dan-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra

Art. 1.

(Articolo 5 del disegno di legge n. 1016)

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione. assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo articolo 12 il primo periodo è così modificato:

« Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti:

«L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti o per i figli adottati nelle forme di legge.

Tale aumento spetta anche per la moglie che non esplichi attività lavorativa ed è fissato nella misura di lire 48.000 annue ».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, viene aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio di cui al presente articolo spetta anche quando la vedova non sia cittadina italiana ».

Art. 4.

Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera e):

« e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia acquistato la cittadinanza straniera ed ai minori, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che al raggiungimento della maggiore età abbiano egualmente conservato la cittadinanza straniera ».

Art. 5.

È prorogato al 31 dicembre 1960 il termine per la produzione delle domande di pensione solo per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate nelle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

[Segue: Testo del Governo (1016)].

noso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma, si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale, il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni».

Art. 3.

I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda per conseguire la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art 4.

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — non-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno».

Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 ».

Art. 2.

(Articolo 9 del disegno di legge n. 535)

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della 2° categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile alla 3° , 4° e 5° categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6° all' 8° della annessa tabella A ».

Art. 3.

(Articolo 9 — prima parte — del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

L'interessato, che abbia perduto per prescrizione il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennità, può essere restituito in termine, se prova di non aver potuto, o per caso fortuito o per forza maggiore o per inferiorità fisica o psichica, presentare in tempo la domanda.

Sull'istanza decide il Ministero del tesoro con ordinanza motivata, contro la quale è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Con l'ordinanza viene fissato un nuovo termine di novanta giorni, che decorre dalla notifica della stessa all'interessato.

Art. 6.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958, in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, il termine per la presentazione della domanda di pensione scade dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

L'assegno complementare istituito per g'i invalidi di 1^a categoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 300.000 annue e varierà in relazione all'aumento del costo della vita.

Le variazioni dell'assegno complementare in relazione al costo della vita saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro nel primo mese di ogni anno in rapporto alla percentuale di aumento dell'indice base accertato nel primo trimestre dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, che verrà considerato uguale a cento.

Nella percentuale saranno trascurate le frazioni di tre.

Se, peraltro, l'aumento del costo della vita verificatosi in un anno non avrà determinato l'aumento dell'assegno esso sarà cumu[Segue: Testo del Governo (1016)].

chè per i cittadini italiani esodati dal territorio ceduto alla Repubbblica Popolare Federativa Jugoslava, in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini di cui agli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano sospesi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente a tale data si applicano anche nei confronti dei cittadini indicati al comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi ed i congiunti dei cittadini morti per fatto di guerra, che abbiano, in precedenza, conseguito un qualsiasi altro indennizzo liquidato al detto titolo, possono optare per il trattamento di pensione di guerra.

L'opzione è fatta con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Ai militari mutilati od invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nelle leggi 5 gennaio 1955, n. 14 e 3 aprile 1958, n. 467, sono estese le norme ed il trattamento previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze Armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle Forze Armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle Forze Armate dello Stato per il com-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

di tempo corrispondente al ricovero. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate».

Art. 4.

(1º e 5º comma dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è abrogato.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

- « Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55º od il 60º anno di età, e risulti altresì che non possiedano redditi proprii complessivamente superiori a lire 600.000 annue (escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134 lettera c) del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.
- « Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
- «L'ammontare complessivo dei redditi di cui al primo comma si determina in base alle certificazioni rilasciate dai competenti uffici di accertamento tributario ed alle dichiarazioni delle Amministrazioni, pubbliche o private, che provvedono alla corresponsione dei redditi computabili, quali stipendi, salari, pensioni e rendite.
- « I redditi dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complementare.
- « I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro, o dell'En-

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

lato con quello dell'anno successivo per l'equo adeguamento dopo il biennio.

La prima rivalutazione dell'assegno sarà fatta nel mese di gennaio o di luglio successivo all'approvazione della legge e verrà considerato uguale a cento l'anno 1957.

Art. 8.

Ai mutilati di guerra ascritti alle voci nn. 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della 2^a categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è corrisposto un assegno integrativo non riversibile di annue lire 96.000.

Ai restanti invalidi di guerra comunque ascritti alla 2ª categoria della detta tabella A, l'assegno integrativo è concesso nella misura di lire 60.000 annue.

Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che risultino ascritti alla 2ª categoria per t.b.c. o per cumulo di invalidità, nel quale cumulo sia stata considerata una infermità di natura o di sospetta natura tubercolare per la quale è dovuto l'assegno di cura corrispondente.

Ai mutilati di guerra ascritti alle voci nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della terza categoria di cui alla citata tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è corrisposto un assegno integrativo non riversibile di annue lire 48.000. Tale assegno è dovuto anche nei casi di perdita funzionale dell'arto colpito sia pure per cumulo di lesioni diverse.

Art. 9.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibili alla voce n. 8 della 2ª categoria, di anue lire 84.000 se si tratta

[Segue: Testo del Governo (1016)].

portamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Agli orfani e ai congiunti dei morti di cui all'articolo 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

« Ai mutilati od invalidi di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili la legge relativa alla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli invalidi di guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale ».

Art. 8.

Agli ex militari mutilati od invalidi dello esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, contemplati nel regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1465, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 96, e successive modificazioni, ed, in caso di morte, ai loro congiunti, sono estese le norme ed il trattamento previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

te pagatore della pensione, attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile.

« Per i titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, da comprovarsi anche mediante dichiarazioni delle competenti autorità consolari ».

Art. 5.

(2º e 4º comma dell'articolo 14 e articolo 17 del disegno di legge n. 1016)

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge, tenendosi conto altresì dei redditi proprii dei famigliari conviventi.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonchè alle vedove fruenti del trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

di infermità ascrivibili alla 3^a , 4^a e 5^a categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all' 8^a della annessa tabella A ».

Art. 10.

Per le invalidità che riducono la « acuità visiva » ed il « campo visivo » previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono adottati, allo scopo di esattamente valutare il danno, gli allegati quadri di classificazione.

Art. 11.

Nella tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta alla 6^a categoria la seguente voce:

« N. 16 - Broncopatie croniche con manifestazioni di tipo asmatico ».

Art. 12.

La lettera G) n. 3 della tabella E di superinvalidità annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificata:

« La disarticolazione di un'anca o la anchilosi coxo-femorale e del ginocchio satellite ».

Art. 13.

La voce n. 4 di cui alla lettera F) della tabella E di superinvalidità annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificata come segue:

«Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua degenza a letto».

Art. 14.

La tabella F prevista dall'articolo 31 primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituita da quella allegata.

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Art. 9.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

- « Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, numero 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e degli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto per un periodo di tempo corrispondente al ricovero ed il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate.
- « Per i dementi per causa di guerra ricoverati in Ospedale psichiatrico o in istituto assimilato, a modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175, la ritenuta è effettuata sugli assegni e nella misura indicati nel comma precedente.
- « Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra con le modifiche stabilite dal presente articolo.
- «È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero degli invalidi di cui al 2° ed al 3° comma del presente articolo, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati».

Art. 10.

L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, numero 616, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 6.

(3°, 6°, 7° ed 8° comma dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1016)

L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione, avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Art. 7.

(Articoli 11 e 12 del disegno di legge n. 1016 e articolo 1 del disegno di legge n. 535)

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 44. — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

Art. 15.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta è concesso per la durata di un anno nella misura della pensione base di prima categoria con l'aggiunta dell'assegno complementare di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni oltre gli aumenti previsti dall'articolo 8 della citata legge purchè la domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo è accordato anche quando il decesso dell'invalido di 1^a categoria non sia stato causato dall'infermità di guerra pensionata. In tali casi, al termine di un anno, comincia a decorrere la riversibilità della pensione prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 16.

Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, aggiungere dopo le parole « entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva » le seguenti:

« e in ogni caso entro un anno dalla notifica del relativo decreto o dalla notifica delle decisioni della Corte dei conti su ricorso proposto dall'interessato». [Segue: Testo del Governo (1016)].

per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

« L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera	A					\mathbf{L}_{\cdot}	40.000
*	A-	bis		•	5	*	35.000
>>	В	•				*	31.000
>>	\mathbf{C}					*	22.000
*	D					*	20.000
*	\mathbf{E}			•		»	15.000
>>	\mathbf{F}	•				*	15.000
> .	G					>>	12.000

« L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera	ıA				D		L.	37.000
»	A-	bis					>>	32 000
*	В						>>	28.000
>>	\mathbf{C}		,	.•			 >>	19.000
»	\mathbf{D}						>>	17.000
>>	\mathbf{E}						*	12.000
*	\mathbf{F}		•			9	>>	12.000
>>	G			,			>>	9.000

- « È data facoltà all'invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.
- « L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in Ospedali od in altri luoghi di cura a carico dell'Opera nazionale invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.
- « Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di 4/5 all'istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
- «L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e le altre Amministrazioni dovranno dare comunicazione dei suddetti ricoveri al-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

- « L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.
- « Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli Invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.
- « Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, nè con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
- « Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

[Segue: Testo dei senatori Angelilli ed altri (535)].

Art. 17.

Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, aggiungere:

« Nel caso di decesso del titolare del ricorso, questo potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite per il ricorso, compresa la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo citato far seguire la seguente disposizione:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

Art. 18.

I benefici di cui agli articoli precedenti decorreranno dal 1º luglio 1959 e cioè dal prossimo esercizio finanziario 1959-60 ma i benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 avranno decorrenza dal giorno successivo a quello della domanda qualora la stessa non venga prodotta entro l'anno dalla pubblicazione della legge.

N.B. — Gli allegati al disegno di legge n. 535 sono riportati alle pagine 81-84.

[Segue: Testo del Governo (1016)].

l'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai commi 5° e 6° del presente articolo.

« L'indennità liquidata in base alle norme applicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata a titolo di assegno personale, da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni dello ammontare complessivo del trattamento pensionistico ».

Art. 11.

Le disposizioni concernenti la concessione del trattamento d'incollocabilità di cui allo articolo 44 della legge 10 agosto 1950, numero 648, sono così modificate:

« I mutilati od invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2º all'8º, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dello articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

« L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio.

« Il parere espresso dal predetto Collegio, integrato come al comma precedente, ha effetto solo per quanto riguarda la concessio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

« Art. 44-bis. — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e risulti altresì che non possiedono redditi proprii complessivamente superiori a lire 600.000 annue (escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134 lettera c) del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

« La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

« L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè con l'indennità di disoccupazione.

« L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le altre condizioni che ne determinarono la concessione.

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

[Segue: Testo del Governo (1016)].

ne o meno del trattamento previsto per il caso di incollocabilità.

- « Il trattamento di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, nè con la indennità di disoccupazione ed è liquidato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
- « Il trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso »

Art. 12.

Le disposizioni concernenti la concessione dell'assegno d'incollocamento di cui all'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono così modificate:

- « Ai mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti e che siano incollocati, è concesso un assegno di lire 144.000 annue.
- « La domanda per conseguire l'assegno di cui al precedente comma, deve essere documentata con una attestazione rilasciata dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
- « I richiedenti devono inoltre trovarsi nelle medesime condizioni economiche stabilite, per la concessione dell'assegno di previdenza, all'articolo 14 della presente legge.
- « L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

« Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32 lettera α) della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

« Per la certificazione delle condizioni economiche previste al primo comma, si applicano le norme previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 41.

« Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno, ogni anno, produrre una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di incollocamento ».

Art. 8.

(Articolo 13 del disegno di legge n. 1016 e articolo 16 del disegno di legge n. 535)

Il 1º ed il 2º comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

[Segue: Testo del Governo (1016)].

della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, nè con l'indennità di disoccupazione.

- « Per gli assegni liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dei commi precedenti si applicano dalla data di scadenza degli assegni stessi.
- « L'assegno rimane sospeso per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati e può essere, in ogni tempo revocato, con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le altre condizioni che ne determinarono la concessione.
- « Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
- « Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dello articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
- « Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre, essi dovranno, ogni anno, rilasciare una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di incollocamento »

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 9.

(Articolo 16 del disegno di legge n. 1016)

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

« La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

Art. 10.

(Articolo 21 del disegno di legge n. 1016)

Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

Art. 11.

(Articolo 20 del disegno di legge n. 1016)

All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante ».

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Art. 13.

Il 1º ed il 2º comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

Art. 14.

Il 1º comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

- « Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che non possiedano redditi accertati ai fini della imposta complementare d'importo superiore a lire 300.000 annue, ovvero redditi imponibili ai fini delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e sui redditi agrari superiori complessivamente al predetto importo di lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.
- « I redditi imponibili dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del comma precedente, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complemen-
- « I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro o dell'Ente pagatore della pensione attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile ».

La disposizione di cui agli articoli 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1957, nu-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 12.

(Articolo 18 del disegno di legge n. 1016)

Il 3º comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12º anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna ».

Art. 13.

(Articolo 15 del disegno di legge n. 1016)

Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge, tenendosi conto altresì dei redditi proprii dei famigliari conviventi.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 — 3° comma e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

[Segue: Testo del Governo (1016)].

mero 616, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente la riduzione dello assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, è abrogata.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Il reddito complessivo previsto dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è valutato in base ai criteri stabiliti nel presente articolo

Per i titolari di pensione o di assegni residenti all'estero, la sussistenza delle condizioni economiche, cui è subordinata la concessione dell'assegno di previdenza, che sarà liquidato con decreto del Ministro del tesoro, potrà risultare anche da dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità consolari.

L'assegno di previdenza concesso a norma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dello Ufficio provinciale del Tesoro, quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione, avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 14.

(Articolo 19 del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

- « Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.
- « In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
- « Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.
- « Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
- « In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

Art. 15.

(Articolo 24 del disegno di legge n. 1016)

I benefici previsti dagli articoli 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purchè, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli mag-

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Art. 15.

Il reddito complessivo previsto dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è valutato in base ai criteri stabiliti nell'articolo 14 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 — 3º comma e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

« La stessa disposizione è applicabile qualora la morte del militare o del civile sia avvenuta durante lo stato di guerra, dopo trascorso il termine anzidetto, purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio, nel termine medesimo, non risultino imputabili a volontà delle parti »

Art. 17.

Le norme riguardanti la concessione dello assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, ove concorrano le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

giorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonchè per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 16.

(Articolo 3 del disegno di legge n. 1016)

Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86-bis:

« I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Art. 17.

(Articolo 25 del disegno di legge n. 1016).

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

- «L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
- "I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
- a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
- b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Tale assegno spetta anche alle vedove fruenti del trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella stessa misura percentuale stabilita per il trattamento medesimo. Per gli assegni liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione di cui al 2° comma del successivo articolo 23.

Art. 18.

Il 3° comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna ».

Art. 19.

L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

- « Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte
- « In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale e, in tal caso per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
- « Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene li-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

- c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;
- d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

"Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

"Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

"A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

"Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 44 e 44-bis per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità e dell'assegno di incollocamento"».

Art. 18.

All'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro ».

[Segue: Testo del Governo (1016)].

quidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

« Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

Art. 20.

Agli effetti della pensione di guerra sono equiparati ai figli legittimi anche coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante.

Art. 21.

Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

Art. 22.

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra attinente alla guerra,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 19.

(Articolo 1 del disegno di legge n. 1016)

Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

- « Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè duri la incapacità giuridica.
- « Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, il termine di cui al comma precedente è di anni dieci ».

Art. 20.

(Articolo 2 — comma primo — del disegno di legge n. 1016 e articolo 5 del disegno di legge n. 535).

L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni ».

Art. 21.

(Articolo 2 — seconda parte — del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del

[Segue: Testo del Governo (1016)].

o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

Art. 23.

L'assegno speciale temporaneo di cui allo articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, comma 2°, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nonchè l'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono concessi alla vedova ed agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 69 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, nelle stesse misure percentuali stabilite per la pensione di riversibilità.

Per le pensioni liquidate in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il maggior trattamento è conservato a titolo di assegno personale, da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni sull'ammontare complessivo del trattamento pensionistico.

Art. 24.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonchè per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, gli accertamenti sanitari sono effettuati con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

- « I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
- « Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
- « Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni ».

Art. 22.

(Articolo 28 del disegno di legge n. 1016)

L'articolo 113, 1° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale ».

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Art. 25.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

- « I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
- a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
- b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;
- c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
- d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi;
- e) si tenga ad accertare che la liquidazione sia stata effettuata erroneamente pur mancando i requisiti tassativamente previsti dalla legge.
- « Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione e dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione, negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
- « Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere, previa visita diretta, della Commissione medica superiore di cui allo articolo 104 della legge 10 agosto 1950, numero 648.
- « A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alla visita di cui al comma precedente o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saran-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 23.

(Articolo 17 del disegno di legge n. 535)

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento ».

Al terzo comma dello stesso articolo 114 è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Al quarto comma dello stesso articolo 114 è aggiunto il seguente periodo:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

Art. 24.

(Articolo 26 del disegno di legge n. 1016)

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 — comma 1° — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b)

[Segue: Testo del Governo (1016)].

no sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

« Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia del diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto specificato dall'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 26.

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 — comma 1° — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze indicate nel precedente articolo — comma 1° — lettere a), b) e c).

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

Art. 27.

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

e c) dell'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

Art. 25.

(Art. 9 — ultima parte — del disegno di legge n. 1016)

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero degli invalidi infermi di mente per causa di guerra, sia militari sia civili, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati.

Art. 26.

(Articolo 22 del disegno di legge n. 1016)

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10

[Segue: Testo del Governo (1016)].

la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

Art. 28.

L'articolo 113, 1° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero a mezzo del servizio postale ».

Art. 29.

Il 1º ed il 2º comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 400 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

agosto 1950, n. 648, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

Art. 27.

(Articolo 15 del disegno di legge n. 535)

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Alle vedove ed ai figli di mutilato o di invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8.

« Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, al trattamento di cui al comma precedente si aggiunge metà dell'assegno complementare previsto dal precedente articolo 3.

« Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalla tabelle G, H, I, L, ovvero dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

Art. 28.

(Articoli 7-8 del disegno di legge n. 535)

È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 64.000;

[Segue: Testo del Governo (1016)].

Art. 30.

La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per il sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o per il sanitario avente la qualifica di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

Art. 31.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra, aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto della presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 32.

I benefici accordati con la presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

- b) per gli invalidi ascritti alle voci nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 54.000;
- c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 30.000;
- d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 24.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo, non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 2 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 29.

L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente viene attribuito a domanda degli interessati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre l'invalido ad accertamenti sanitari per stabilire l'effettiva appartenza della invalidità alle categorie e voci per le quali viene corrisposto l'assegno integrativo.

Qualora, a seguito di detti accertamenti, l'assegno integrativo venga revocato, o l'importo del medesimo debba essere ridotto in corrispondenza alla categoria e voce d'invalidità effettivamente riscontrata, non si fa luogo al ricupero delle maggiori somme eventualmente percette a titolo di assegno integrativo fino al momento degli accertamenti di cui al precedente comma.

Art. 30.

(Articolo 29 del disegno di legge n. 1016)

Il 1º ed il 2º comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di

[Segue: Testo del Governo (1016)].

e sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data di cui al comma precedente, la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza.

Art. 33.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Art. 34

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

Art. 35.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 400 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

Art. 31.

(Articolo 30 del disegno di legge n. 1016)

La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Articoli 31 e 32 del disegno di legge n. 1016 e articolo 18 del disegno di legge n. 535)

I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

a quello della presentazione della domanda, eccezion fatta:

- a) per i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto degli articoli 19, 20 e 21 della presente legge, i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;
- b) per i benefici previsti dai precedenti articoli 2 e 28, la cui decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1961 semprechè la domanda relativa sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra, aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento; e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 33.

(Articolo 27 del disegno di legge n. 1016)

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

Art. 34.

(Articolo 4 del disegno di legge n. 1016)

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonchè per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21 della presente legge.

Art. 35.

(Articolo 6 del disegno di legge n. 535)

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-1945, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente articolo 19, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Quinto comma dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1016)

Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 44-bis introdotto nella legge 10 ago ${\tt LEGISLATURA~III-1958-61---DISEGNI~DI~LEGGE~E~RELAZIONI--DOCUMENTI}$

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

sto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.

Art. 37.

(Articolo 35 del disegno di legge n. 1016)

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede fino alla concorrenza di lire 2.700.000.000 con corrispondente riduzione del fondo speciale concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprii decreti alle relative modificazioni di bilancio.

Art. 38.

(Articolo 33 del disegno di legge n. 1016)

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Per la formulazione del testo unico il Governo si avvarrà della collaborazione di una Commissione parlamentare, di cui saranno chiamati a far parte, su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rappresentanti dei due rami del Parlamento.

Art. 39.

(Articolo 34 del disegno di legge n. 1016)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE N. 535

Da aggiungere alle «Avvertenze alle Tabelle A e B» annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648

CONCETTI FONDAMENTALI DI FISIO-BIOLOGIA E DI IMMUNOLOGIA DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE DELLO STATO ANATOMO-CLINICO DELLA T.B.C.

Avendo l'intervento terapeutico di mezzi antibiotici e batteriostatici completamente mutato l'aspetto clinico della maggior parte delle forme tubercolari, il giudizio dello stato anatomo-clinico di un tubercoloso deve essere basato, oltre che sulle già note indagini (anamnestico-cliniche, radiologiche, batteriologiche, ematologiche) anche e soprattutto su accurate ricerche immunologiche e funzionali sulla capacità respiratoria e cardiopolmonare.

QUADRO DI CLASSIFICA

(previsto dall'articolo 10 della presente legge)

Delle invalidità per riduzione della « acuità visiva », nella pensionistica di guerra, per alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio o di ambo gli occhi, sulla base del presupposto di « occhio 41 % » per il primo occhio perduto, o comunque per l'occhio peggiore (più colpito); e di « occhio 59 % » per l'altro occhio, o comunque occhio migliore (meno colpito);

pezoidale » (di Sabbadini-Pastina) sul presupposto di											
Visus residuo	10/10	01/6	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	al di sotto di 1/10
10/10	0	3,3 %	6,8%	10,4 % B	14,2 % B	18,2 % B	$^{22,4\%}_{\rm B}$	26,8 % VIII	$^{31,4\%}_{\rm VII}$	$36,1\%\\\mathrm{VII}$	$^{41,0\%}_{\rm VI}$
9/10	3,3 %	8,4 %	11,9% B	15,5 % B	19,3 % B	23,3 % B	$^{27,5\%}_{\rm VIII}$	$^{31,9\%}_{\rm VII}$	$36,5\% \ \mathrm{VII}$	$^{41,2\%}_{\rm VI}$	$_{\rm VI}^{46,1\%}$
8/10	%8%	11,9% B	17,2 % B	20,8 % B	$^{24,6}_{ m B}\%$	$28.6\%\\ \mathrm{VIII}$	32,8 % VII	$^{37,2\%}_{\rm VII}$	41,8 % VI	$_{\rm VI}^{46,5\%}$	51,4%-
7/10	10,4 % B	15,5 % B	$^{20,8\%}_{\rm B}$	$26,2\%\\ \text{VIII}$	30,0 % VIII	$^{34,0\%}_{ m VII}$	$^{38,2\%}_{\rm VII}$	$^{42,6\%}_{\rm VI}$	$^{47,2\%}_{\rm VI}$	51,9 % V	$^{56,8}_{ m V}\%$
6/10	14,2 % B	19,3 % B	24,6 % B	30,0% VIII	$35.6\%\\\mathrm{VII}$	39,6 % VII	$^{43,8\%}_{\rm VI}$	$^{48,2\%}_{\rm VI}$	52,8%	57,5 % V	$62,4\%\\ \mathrm{IV}$
5/10	$^{18,2\%}_{\rm B}$	23,3 % B	$^{28,6\%}_{\rm VIII}$	$^{34,0\%}_{\rm VII}$	39,6 % VII	$45.4 \% \\ \mathrm{VI}$	$^{49,6\%}_{\rm VI}$	54,0% V	58,6 % V	$63,3\%\\ IV$	$^{68,2\%}_{\rm IV}$
4/10	22,4 % B	$^{27,5\%}_{\rm VIII}$	$^{32,8\%}_{\rm VII}$	$^{38,2\%}_{\rm VII}$	$43.8\%\\{\rm VI}$	$^{49,6\%}_{\rm VI}$	$55,6\%\\ V$	$^{\rm V}_{\rm V}$	64,6% IV	69,3 % IV	74,2 % III
3/10	$^{26,8\%}_{\rm VIII}$	$^{31,9\%}_{\rm VII}$	$^{37,2\%}_{\rm VII}$	$^{42,6\%}_{\rm VI}$	$48.2\%\\\mathrm{VI}$	$54,0\%\ abla$	$^{60,0\%}_{\rm V}$	$66.2\% \\ \mathrm{IV}$	70,8 % III	$75.5\%\\III$	$80,4\%\\ II$
2/10	$^{31,4\%}_{\rm VII}$	$36.5\% \ \mathrm{VII}$	$^{41,8}_{\rm VI}\%$	$^{47,2\%}_{\rm VI}$	$52.8\%\\ \nabla$	58,6 % V	$64,6\ \%\\IV$	$^{70,8\%}_{\rm III}$	77,2 % II	81,9 % I	86,8 % I
1/10	$^{36,1\%}_{\rm VII}$	$^{41,2\%}_{\rm VI}$	$46,5\% \ { m VI}$	51,9 % V	$^{57,5\%}_{}$	$^{63,3\%}_{\rm IV}$	% 6,99 $%$ IV	75,5 % III	81,9 % I	88,4 % I	93,3% I
Al di sotto di $1/10$	41,0% VI	$_{\rm VI}^{46,1\%}$	$51.4 \ \%$	56,8 % V	$62,4\%\\ IV$	$^{68,2}\%_{IV}$	$^{74,2\%}_{III}$	80,4 % II	86,8 % I	93,3 % I	100 % I

(da alterazioni organiche ed irreparabili) e loro conseguente CLASSIFICA

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL CAMPO VISIVO

(Previsto dall'articolo 10 della presente legge)

FORME

pure: cioè con « visus » normale o subnormale (-) in 00 (-). combinate: cioè con concomitante riduzione del «visus».

A) VALITTAZIONE DELLE EIDIZIONI DEL SOLO CV (FORME PIRE)

		Classifica	H		Tab. B	VI c.		II c.	I e.	VIII c. V c.	$_{ m VI}^{ m V}$ c.	VII c. III c.	r caso d'ordinario dienti nelle forme ed inefficienti a iorare nelle forme inate (salvo più adeguate circo-
NTI	Bilaterali di egual grado nei due occhi (-)	Valutazione	ಶ		18% (-)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		76 % (-) (da 61 a 87)	oltre (-) 1'87 %	30 % 55 %	55 % 47 %	35 % 75 %	Caso per caso d'ordinario inefficienti nelle forme pure, ed inefficienti a maggiorare nelle forme combinate (salvo più rare adeguate circo-
VALUTAZIONI NEI RESTRINGIMENTI	Bi di egual gradd	Sottospecie di bilaterali	[Eq.							eteronime binasale bitemporale	omonime destra	superiore Inferiore	
VA	terali	Classifica	田	non classificabile	Tabella B		VII с.			Taholla B	T miles	non classificabile Tabella B	r caso d'ordinario zienti nelle forme ed inefficienti a iorare nelle for-
	Monolaterali	Valutazione	Ω	% 6	(fra 10 e 25)		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1 1 1 0/	0/ or 11 orana	11%	Caso per caso d'ordinario inefficienti nelle forme pure ed inefficienti a maggiorare nelle forme combinate
CAMPO VISIVO	Limiti (-)		ວ	a) Fino al 50º temporali e proporzionalmente negli altri settori.	b) Idem c. s. Fino a 10° (-) (da 49°) temporalmente e pro- porzionalmente negli	altri settori. a) Fino a 15° (-) (da 49°) temporali (e proporzio- nalmente negli altri		presa. c) All'indietro di 15º fino ai limiti di visione fu- bulare (fino a 5º tem-	poralı). d) Visione tubulare (zona centrale inferiore ai 5º temporali).	Vasali o tamanali	TRANSPORTED O TENSONET	superiore inferiore	Caso per caso e secondo l'ampiezza
RESTRINGIMENTI DEL C	Specie		В	Praticamente non inva- lidanti (-)	o per inden- nizzo di Ta- bella B	Invalidanti ($\left\langle egin{array}{c} ext{o} ext{ per Tabel-} \\ ext{o} ext{ } ext{f} \end{array} \right.$	1.0 4		iloojava	VC1 010/011	Orizzontali	Caso per caso e s
			A		ioirta		gimen	ıirtsəA		əis	doup	imA	re lucune del (-) .V .O

TABELLA F

(Sostitutiva, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, della Tabella F allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648)

	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo
	sottufficiali	ufficiali	ufficiali	ufficiali
	e truppa	inferiori	superiori	generali
Per due superinvalidità delle lettere A,				
A-bis e B	540.000	621.000	683.000	751.000
Per due superinvalidità di cui una nella				
lettera A e A-bis e l'altra nella lettera C, D, E	400.000	460,000	506,000	556.000
	400.000	100,000	1	050.000
Per due superinvalidità di cui una nella				
lettera B e l'altra nella lettera C, D ed E	270.000	400.000	449,000	405 000
D ed E	350.000	403.000	443.000	487.000
Per due altre superinvalidità contemplate				
nella tabella E	300.000	345.000	380.000	418,000
Per una seconda infermità contemplata nella:				
la categoria	240.000	276.000	303.600	334.000
2ª categoria	80.000	92.000	101.200	111.320
3ª categoria	75.000	86.250	94.875	104.360
4ª categoria	70.000	80.500	88.550	97.405
5ª categoria	60.000	69.000	75.900	83.490
6ª categoria	50.000	57.500	63.250	69.575
7ª categoria	40.000	46.000	50.600	55.660
8ª categoria	30.000	34.500	37.950	41.745